

CCXXV.

TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Il Presidente comunica i ringraziamenti della vedova dell'onor. Gianturco per le onoranze rese al defunto deputato — *Votazione a scrutinio segreto* — Il senatore Paternostro svolge la sua interpellanza ai ministri dei lavori pubblici e degli affari esteri, « circa gli ostacoli che si oppongono all'acquisto ed alla demolizione della palazzina di Venezia in Roma, resi necessari per l'ultimazione del monumento al Re Vittorio Emanuele II » — Risposta del ministro dei lavori pubblici e replica dell'interpellante — L'interpellanza è esaurita — A proposta del ministro dei lavori pubblici si fissa il giorno dello svolgimento delle interpellanze dei senatori Cerruti A. e Veronese, Tassi e Rossi — *Chiusura di votazione* — Seguito della discussione del disegno di legge: « Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata » (N. 537) — Si discute l'art. 7; dopo osservazioni dei senatori Conti, Cavasola e Guala, relatore, esso è approvato con un emendamento proposto dal senatore Cavasola e formulato dal Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Si approvano gli articoli dall'8 al 18 del testo in discussione, meno gli articoli 13 e 16 che sono votati con modificazioni proposte dal Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e dal senatore Cavasola — Sull'articolo 19 parlano i senatori Manassei, Cavasola, Sormani-Moretti, Tommasini, dell'Ufficio centrale, Rattazzi, Guala, relatore, Brusa, presidente dell'Ufficio centrale, Scialoja, Parpaglia, e il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Dopo osservazioni sull'ordine della votazione dei senatori Manassei, Rattazzi, Finali, e del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, si pone ai voti l'emendamento dell'Ufficio centrale al disegno del Ministero — Dopo prova e controprova non è approvato — L'art. 19 è approvato nel testo ministeriale — Il seguito della discussione è rinviato alla seduta successiva — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle 15.5.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, dei lavori pubblici, degli affari esteri, di grazia e giustizia e dei culti.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamento.

PRESIDENTE. La vedova del compianto onorevole Gianturco ringrazia il Senato per le onoranze rese al suo defunto marito.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina:

a) di un componente della Commissione di finanze;

b) di due componenti della Commissione per le petizioni;

c) di un componente della Commissione per la biblioteca;

d) di un componente della Commissione per i trattati internazionali;

e la votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Spesa addizionale per la sistemazione generale del fabbricato detto Malapaga ad uso di caserma principale delle guardie di finanza in Genova.

Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna, di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Paternostro ai ministri dei lavori pubblici e degli affari esteri « circa gli ostacoli che si oppongono all'acquisto ed alla demolizione della palazzina di Venezia in Roma, resi necessari per l'ultimazione del monumento al Re Vittorio Emanuele II ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Interpellanza del senatore Paternostro ai ministri dei lavori pubblici e degli affari esteri circa gli ostacoli che si oppongono all'acquisto e alla demolizione della palazzina di Venezia in Roma, resi necessari per l'ultimazione del monumento al Re Vittorio Emanuele II ».

L'onor. Paternostro ha facoltà di parlare per svolgere la sua interpellanza.

PATERNOSTRO. Il Senato sa, ed il Governo non ignora, che io ho da tempo questa ostinata preoccupazione della cosiddetta palazzina di Venezia.

La cosa, guardata in sè, e dal solo aspetto edilizio, può parer piccola, ma se si considera sotto l'aspetto politico, può essere non indegna dell'attenzione del Senato e della sollecitudine del Governo.

Perchè quest'opera si connette così intimamente al monumento che l'Italia erige al Re Vittorio Emanuele II, da non sapere intendere questo monumento senza quelle opere accessorie che sono indispensabili.

Che cosa è il monumento a Vittorio Emanuele? È, nel mio concetto, un'ara votiva che

l'Italia ha solennemente decretato per esprimere la gratitudine sua, e per onorare la memoria del primo Re d'Italia. Esso quindi politicamente significa un'affermazione dell'unità d'Italia e della sua capitale in questa Roma.

Vi è evidentemente chi non si contenta di questo, tanto in Italia che all'estero, è inutile dissimularcelo, vi è un partito il quale, non potendo avversarlo direttamente, cerca con sotterfugi, con intercapedini, con pretesti di prolungarlo all'infinito.

Vi è stata una lunghissima remora in queste trattative col Governo dello Stato a noi vicino ed alleato, queste trattative rimontano ad un periodo di lunghi anni; ma per fare un po' di storia recente, io dirò soltanto che sin dal 1903, ministro dei lavori pubblici il Tedesco, io, preoccupato di queste ingiustificabili lungherie, chiesi a che punto fossero le cose, ed il ministro mi rispose che ormai le trattative col Governo austriaco erano state condotte a termine e che tra poco si sarebbe poste mano alla demolizione.

Questo è avvenuto nel 2 dicembre 1903. Passa del tempo e nulla si vede. Siamo al 1907, l'anno corrente, ed allora io, ostinato in questa preoccupazione (preoccupazione che del resto io credo che sia anche condivisa da molti italiani) ne chiesi al ministro Gianturco, ed il ministro Gianturco, di cara e venerata memoria, nella tornata del 3 giugno 1907 così rispose: « Dichiaro al senatore Paternostro che l'accordo col Governo austriaco è stato già concretato in un apposito schema di convenzione, che io ho trasmesso al Ministero degli esteri e che è il risultato delle lunghe trattative seguite fino ad oggi. Esso contiene le proposte accettate dal Governo austriaco e dal Governo italiano, di guisa che io confido che non vi saranno ulteriori difficoltà da risolvere e che fra poco sarà sottoscritto l'atto che contiene appunto l'autorizzazione a demolire il palazzetto di Venezia, con obbligo, per parte dell'Austria, di ricostruirlo in quei pressi. Aggiungo che in quest'occasione ho curato anche di risolvere la questione circa il diritto del Governo austriaco sopra una parte dell'area della piazza, diritto che sarebbe fondato sopra una iscrizione che in quella piazza si legge; e si è al riguardo convenuto che quella piazza non solo rimarrà, come sempre, assoggettata ad uso pubblico,

ma che nessuna altra ragione vi potrà vantare d'ora innanzi il Governo austriaco».

Dunque nel 3 giugno 1907 tutte le difficoltà erano tolte, ed il ministro annunciava di avere già trasmessi gli atti al Ministero degli esteri perchè stipulasse il contratto.

Dal 3 giugno 1907 ad oggi sono decorsi, mi pare, sei lunghi mesi e le cose, io ho ragione di credere, che stiano allo stesso punto.

Lo stabile è sempre occupato; per farne la consegna bisogna che sia sgombro e bisogna anche che sia pagato. Credo che per pagarlo occorra presentare una legge al Parlamento perchè, o io mi sbaglio, o i fondi stanziati per il compimento del monumento a Vittorio Emanuele non possono essere distratti per quest'altro acquisto, perchè nel progetto Sacconi non era prevista la sistemazione della piazza.

Questa è una ragione per cui si dovrebbe agire più sollecitamente per venire a capo della questione della palazzina Venezia. Siamo a tre anni di distanza dalla data nella quale si vuole inaugurare il monumento al Gran Re ed io credo che tre anni non bastino per la demolizione, per la ricostruzione della palazzina e per la sistemazione della piazza.

Avremo questo, che il monumento il quale (lo dico fra parentesi) non potrà essere compiuto a quell'epoca, ma trattandosi di un voto solenne un'inaugurazione qualunque sarà fatta, il monumento probabilmente sarà completato con della carta pesta. Che bella figura faremo noi ad inaugurare questa grande opera, che è un'affermazione dell'Italia in Roma con questa quinta davanti, la quale rappresenta la proprietà, il possesso dell'Austria!

Dunque noi non abbiamo un contratto. All'ultim'ora ci si fa sapere che essendo sorta una nuova difficoltà nella misurazione dell'area che si deve cedere a noi, si è dovuto trattare col comune di Roma, il quale vi è interessato; e finchè il comune non si sarà pronunciato, non si può addivenire alla firma del contratto; ed ecco come la cosa può essere rimandata alle calende greche.

Ora a me pare che di questo fatto non ci sia da far rimprovero ai ministri attuali, ma a tutti quelli che si sono succeduti, da un decennio a questa parte, e dai quali la cosa non è stata presa abbastanza sul serio; non si è

data alla cosa quell'importanza che essa merita.

Io mi meraviglio poi tanto più, inquantochè i rapporti collo Stato a noi vicino, col quale si è trattato e si deve continuare a trattare, sono da qualche tempo in qua migliorati talmente, da essere diventati amichevoli e sinceri, e questo per opera dell'attuale ministro degli affari esteri, della qual cosa merita grandi elogi.

Ora, come mai ad ogni piè sospinto si sono sollevate delle difficoltà? Ora per l'area, ora per la torre, ora per la ricostruzione dell'edificio? Quasi che fosse una cosa per la quale non ci fosse assolutamente nessun'urgenza. Ma Dio buono! quando il monumento si è iniziato, si doveva guardare a queste difficoltà e ci si doveva pensare molto tempo prima a rimuoverle. Che cosa si è fatto?

Per me, il male sta in questo: vi è chi ha interesse a procrastinare l'opera, a portarla più alle lunghe che sia possibile, non potendo impedirli; e da parte nostra, si sarebbe dovuto agire con sollecitudine, con energia per rompere quest'indugio, e per risolvere una buona volta la questione.

Oramai la questione si può ridurre ad un dilemma: abbiamo noi la decisione dell'altro contraente che questa cessione sarà consentita? Ed allora si faccia presto. Non l'abbiamo? Allora si risolva con altri mezzi, cioè non quello di applicare la legge di espropriazione forzata; perchè per questo stabile non si possono accampare questioni di extraterritorialità. Esso non è posseduto a titolo di sovranità, dopo che l'Austria non ha più la sovranità sopra Venezia. Io non so nemmeno se la proprietà ed il possesso di esso appartenga alla Nazione o al Governo o alla persona del capo dello Stato vicino: *possideo quia possideo*; questa è la condizione giuridica; quindi applicare la legge dell'espropriazione forzata è una cosa che non può trovare difficoltà. Io so che in altri tempi, interpellato il ministro di grazia e giustizia, espresse parere favorevole all'espropriazione; forse l'Avvocatura erariale accampò dei dubbi per questioni diplomatiche che potevano sorgere; ad ogni modo il dilemma s'impone; facciamo in modo che per un verso o per l'altro si esca una buona volta da questa situazione incresciosa, perchè la cittadinanza la quale vede

sempre davanti a sè questa quinta che nasconde il monumento al Gran Re, che è un' aspirazione, che è un voto solenne della Nazione, sente offeso l'amor proprio nazionale; e chi non intende questo non merita scusa.

L'Italia oramai è forte e padrona di sè, deve essere rispettata ed anche temuta! facciamo almeno che non sia dileggiata: ecco il mio voto. Aspetterò risposta dall'onor. ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Una breve narrazione dei fatti convincerà l'onorevole interpellante che le sue preoccupazioni di carattere politico non hanno alcuna ragione di essere, ed io credo che egli, al pari di tutti, se ne rallegrerà. Le lunghe trattative relative alla cessione dell'attuale palazzetto Venezia, condussero a concordare uno schema di convenzione, i cui termini possono così riassumersi: pagamento al Governo austriaco di 1,626,000 lire e cessione allo stesso Governo di un'area libera tra via degli Astalli e piazza S. Marco di superficie uguale a quella occupata dall'attuale palazzetto; a cura e spese del Governo austro-ungarico, demolizione del palazzetto attuale e cessione al nostro Governo dell'area da questo occupata.

Per poter cedere al Governo austro-ungarico l'area necessaria alla costruzione del nuovo palazzetto, l'Amministrazione dei lavori pubblici dovette non soltanto procedere alla espropriazione del gruppo di case esistenti sopra quell'area, ma dovette altresì richiedere al comune di Roma la cessione del vicolo di Madama Lucrezia e della parte irregolare della piazza di S. Marco.

Ed il Consiglio comunale di Roma, considerando il notevolissimo miglioramento edilizio che proveniva da tale sistemazione (in quanto che via S. Marco verrebbe allargata da 7 a 12 metri e verrebbe regolarizzata la via degli Astalli con la soppressione di un'ineestetica sporgenza di circa 2 metri), aderì con deliberazione del 22 gennaio 1906 alla domanda fatta dal Ministero dei lavori pubblici.

Senonchè nel piano annesso alla domanda fatta dal Ministero dei lavori pubblici al comune di Roma era segnata l'area, che dovrebbe essere occupata dal nuovo palazzetto, con una lunghezza di m. 53.73 per una larghezza di

m. 43.50. E quando con lo schema della convenzione definitiva venne comunicato al Governo austro-ungarico anche questo piano, esso rilevò che l'area ivi segnata comprendeva m. 2380, mentre il palazzetto attuale ne occupa 2535, ossia 155 metri in più.

Il Ministero dei lavori pubblici, fatte verificare le misure, si persuase che le rappresentanze del Governo austro-ungarico erano giuste.

Era disgraziatamente avvenuto un errore nella compilazione di quel piano del 1905, che era stato comunicato al comune di Roma prima ed al Governo austro-ungarico poi; errore derivante dal fatto che chi l'aveva compilato aveva trasportato in quel piano le misure, che gli erano state comunicate da un ingegnere austriaco addetto all'ambasciata imperiale. Fatto, come ognuno comprende, assai deplorabile; e pertanto appena io ne ebbi conoscenza, disposi perchè fosse avviato un regolare procedimento disciplinare per accertare le relative responsabilità.

Frattanto non restava al Ministero che rivolgersi al comune di Roma, perchè, anzichè l'area che gli era stata ceduta con la deliberazione del 1906, fosse ceduta un'area, la quale avesse una maggior lunghezza di 3.55 metri verso piazza S. Marco. Il Ministero dei lavori pubblici indirizzò la domanda al Regio commissario, che allora amministrava il comune di Roma; ma, per quanto dal testo della deliberazione del gennaio 1906 risulti evidente che il Consiglio comunale avea inteso di cedere quella precisa superficie che il Governo italiano avrebbe dovuto cedere al Governo austriaco a fine di permettergli la ricostruzione del palazzetto (e quindi non influiva sulla deliberazione del Consiglio comunale di Roma che tale superficie avesse piuttosto 53 che 56 metri di lunghezza), il Regio commissario non credette che rientrasse nelle sue facoltà fare tale concessione e rimise in evasa la pratica alla Giunta municipale che gli successe.

Il Ministero non ha mancato di rinnovare le pratiche verso la presente Amministrazione comunale di Roma e nutre piena fiducia che essa vorrà sollecitamente e favorevolmente risolvere l'ineresciosa e non grave questione. Una volta che il municipio di Roma avrà consentito la maggior occupazione di area, si potrà addivenire alla firma del contratto col Governo au-

stro-ungarico perchè ogni ostacolo sarà rimosso. E finisco assicurando l'onorevole interpellante che non solo da parte del Governo austro-ungarico (sarebbe ingiurioso il solo pensarlo) ma da parte di chicchessia non vi è ostacolo alcuno per l'abbattimento e la ricostruzione del palazzetto Venezia. (*Approvazioni*).

PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNOSTRO. Le spiegazioni che ci ha favorito il ministro dei lavori pubblici sono molto importanti, in quanto che possono soddisfare la pubblica opinione, accertando che il ritardo, almeno in questo ultimo periodo di tempo, sia da attribuire ad errori di impiegati. Ma però, se noi siamo ridotti a questo estremo, ciò avviene perchè i progetti in trattativa sono stati mutati ad ogni poco.

Una volta non si parlava della ricostruzione del palazzetto di Venezia, si trattava di comprarlo. Questa permuta di area è venuta all'ultim' ora. Se si fosse proceduto con maggiore sollecitudine in queste trattative, si sarebbe dovuto firmare il contratto di cessione prima di ora. Ma la cosa è com'è, ed il Ministero attuale non è responsabile che degli atti suoi.

Quindi io prendo atto delle dichiarazioni dell'onor. ministro e spero che la firma di questa convenzione sia per avvenire presto e che la conseguente demolizione del fabbricato non si faccia aspettare.

Ad ogni modo mi riservo di ritornare sull'argomento nel corso dell'anno venturo, nel caso che prima non si sia provveduto.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Per le interpellanze dei senatori

Cerruti Alberto, Veronese, Tassi e Rossi Luigi,

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. All'ordine del giorno del Senato è iscritta una interpellanza dell'onor. senatore Cerruti per conoscere l'intenzione del Governo circa la necessità di costruire una linea ferroviaria tra le piazze forti di Spezia e di Genova. Io vorrei rivolgere all'onor. interpellante una preghiera, ma, essendo il senatore Cerruti assente, la ri-

volgo al Senato, affinché mi sia consentito di rispondere a questa interpellanza al riaprirsi dei lavori parlamentari, dopo le ferie natalizie. Debbo infatti dichiarare al Senato, come già dichiarai alla Camera, che, avendo assunto l'ufficio di ministro soltanto da pochi giorni, non posso ora rispondere con scienza e coscienza ad una questione così grave, come è quella che è oggetto dell'interpellanza del senatore Cerruti.

Debbo poi pregare l'onorevole senatore Veronese di voler consentire che la sua interpellanza, relativa alle inondazioni dell'Italia settentrionale, sia svolta immediatamente prima della discussione che dovrà farsi prossimamente del disegno di legge, che fu dal Governo presentato di urgenza alla Camera, sulle spese indilazionabili per riparare ai danni prodotti dalle inondazioni.

VERONESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE. A nome anche del collega senatore Tassi, ringrazio l'onorevole ministro dei lavori pubblici, ed accetto che la nostra interpellanza sia svolta quando si discuterà il progetto di legge sulle inondazioni.

PRESIDENTE. Allora così resta stabilito.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Prima di proseguire nella discussione del progetto di legge sull'infanzia abbandonata, procederò al sorteggio dei nomi dei senatori che dovranno fungere da scrutatori delle varie votazioni.

Per la votazione per la nomina di un componente della Commissione di finanze, sono sorteggiati come scrutatori i senatori: Primerano, De Sonnaz, Di Terranova.

Per la nomina di due componenti della Commissione delle petizioni: i senatori Cruciani-Alibrandi, Rattazzi e Melodia.

Per la nomina di un componente la Commissione per la biblioteca, i senatori Mezzanotte, Pagano e Di Collobiano.

Per la nomina di un componente la Commissione per i trattati internazionali, i senatori De Cupis, Fiocca e Finali.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori, segretari, di nume-

rare i voti, e i senatori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

(I segretari procedono alla numerazione dei voti, e le urne vengono consegnate agli scrutatori).

Seguito della discussione sul disegno di legge: « Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata » (N. 537).

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge: « Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata ».

La discussione, come il Senato ricorda, si arrestò ieri all'art. 6, che fu approvato; passeremo quindi all'art. 7, che rileggo:

Art. 7.

I fanciulli esposti ammessi alla pubblica assistenza devono di regola essere affidati per l'allattamento a nutrici abitanti in campagna, alle quali sarà corrisposto un corredo per l'infante ed un compenso mensile.

Terminato il periodo dell'allattamento, il fanciullo sarà o ricoverato in un ospizio, o affidato ad un allevatore abitante in campagna, che potrà essere la stessa nutrice e che avrà diritto ad una congrua retribuzione, determinata dall'Amministrazione o ufficio che presta assistenza.

Se per effetto dell'allattamento di esposti affetti di sifilide le nutrici risentiranno danno, l'Amministrazione del servizio è obbligata a risarcire il danno ai termini dell'art. 1151 del Codice civile.

È applicabile a questa specie di danni la legge per gli infortuni sul lavoro del 31 agosto 1904, n. 51 (testo unico) con le modalità da stabilirsi nel regolamento.

CONTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CONTI. In seguito alla mia dichiarazione di ieri, mi permetto di proporre una piccola aggiunta alla terza linea di questo articolo settimo.

Ove si dice che di regola i fanciulli esposti debbono essere affidati per l'allattamento a nutrici abitanti in campagna, aggiungerei « ogni nutrice dovrà essere munita di certificato del medico del comune dove essa risiede ed il certi-

ficato dichiarerà, sotto la responsabilità del medico stesso, che la nutrice è sana ed abile all'allattamento. Alla nutrice sarà corrisposto un corredo per l'infante, ed un compenso mensile ».

Spero che l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale non avranno difficoltà di accettare questi piccoli emendamenti.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Prima che rispondano l'Ufficio centrale ed il signor ministro al senatore Conti, mi permetto di aggiungere qualche osservazione mia su quest'articolo.

L'art. 7 molto opportunamente, a mio avviso, stabilisce la norma, che a preferenza i bambini siano dati in allattamento in campagna, e, anche, più saviamente, all'art. 16 s'introduce l'obbligo per l'ufficio comunale del luogo dove saranno affidati i bambini in allattamento, di tenere un registro, dal quale risultino le variazioni che avverranno riguardo ai bambini stessi.

Però io credo sarebbe bene aggiungere anche una definizione di responsabilità per gli allevatori, nel senso che ad essi sia vietato di passare il ragazzo avuto in consegna ad altro allevatore, senza il consenso e l'autorizzazione dell'istituto che l'ha ad essi affidato. Questo lo dico perchè molte volte è accaduto che un ragazzo sia stato consegnato, senza intesa del brefotrofo, da uno ad altro allevatore, e sia andato a finire come suonatore ambulante all'estero, senza che l'istituto ne avesse alcuna notizia. Molte volte non si sono trovati nemmeno più nè gli allevatori, nè i successori, nè il ragazzo, senza che il brefotrofo, o l'istituto che aveva dato la consegna, avesse mai ricevuto alcuna comunicazione.

Non faccio alcuna proposta, perchè la definizione di responsabilità per colui che riceve il ragazzo dovrebbe essere accompagnata da una sanzione; e in questa materia io credo che, se l'idea fosse accettata, sarebbe meglio provvedesse a determinare la sanzione e a stabilirla l'Ufficio centrale, rinviando, se occorre, l'articolo ad un altro giorno.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Conti vorrebbe che all'art. 7 si stabilisse, che la sanità delle nutrici abitanti in campagna dovesse essere accertata dal medico del comune in cui esse dimorano.

Ma a me pare che questa dichiarazione potrebbe essere pericolosa, perchè ritengo che offra maggiori garanzie la visita che si fa nel brefotroffio, tanto più che noi, col comma aggiunto dall'Ufficio centrale, dichiariamo responsabile l'Amministrazione del brefotroffio, se per malattie della balia il bambino venga a soffrirne conseguenze.

Mi pare logico quindi che la visita sia fatta lì dove v'è chi è chiamato a risponderne. Se noi stabiliamo invece che la balia debba presentare il certificato sanitario del medico del suo comune, noi veniamo con ciò ad escludere che l'Amministrazione del brefotroffio possa dare un giudizio diverso. Si viene inoltre ad affidare così il giudizio al medico comunale che presenta molte minori garanzie, laddove il brefotroffio ha sanitari, che sono avvezzi per la gran pratica del loro ufficio ad un esame diligente, ed hanno altresì mezzi più efficaci per scoprire delle malattie non troppo apparenti. Un medico che non ha tale pratica quotidiana non offre grande garanzia, e ciò a prescindere che molte volte i certificati sanitari dei medici locali possono essere rilasciati per compiacenza, senza procedere ad una visita diligente. Per le ragioni esposte credo adunque che sia meglio lasciare che la visita sanitaria della balia venga fatta nel brefotroffio dall'Amministrazione responsabile.

Quanto alla proposta del senatore Cavasola, io non avrei difficoltà di accettarla, perchè credo logico che non si consenta il passaggio di un ragazzo da un allevatore ed un altro, senza che l'Amministrazione che ha affidato il bambino a determinate persone non lo autorizzi, previo accertamento delle necessarie garanzie di moralità e di sicurezza, per l'educazione del ragazzo stesso.

Non avrei quindi difficoltà di accettare in massima la proposta, ed anzi se l'Ufficio centrale crederà concretare questo concetto in una formula, io per parte mia vi aderirò.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Sta bene che nella legge stessa è fatto obbligo al brefotroffio di una visita, però soltanto il medico del comune, che vi è forse da molti anni, potrà sapere se nella famiglia della balia vi furono malattie trasmissibili, e quindi la sua visita, anzichè superflua, sarà un controllo maggiore. Lasciamo l'obbligo ai dottori del brefotroffio di far la visita, ma mi pare che anche quella del medico del comune della balia non sia fuori luogo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A me sembra che il brefotroffio abbia la facoltà di domandare, se crede, anche il certificato del medico locale, ma imponere la esibizione con disposizione legislativa, importa attribuire ad esso un valore legale, ciò che varrebbe a diminuire la responsabilità del brefotroffio e del suo sanitario, il quale potrebbe sempre eccepire, a sua difesa, il certificato sanitario rilasciato dal sindaco del comune. Se il brefotroffio lo crede utile, si faccia pure presentare quanti certificati vuole, ma renderlo ciò obbligatorio nella legge sarebbe indebolire il principio della responsabilità, ripartendola fra più persone.

GUALA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALA, *relatore*. Spero che l'onor. Conti, arrendendosi alle considerazioni fatte dall'onorevole ministro, non vorrà insistere nella sua proposta; tanto più che allora bisognerebbe stabilire quanto tempo debba trascorrere dalla visita medica al brefotroffio. Può accadere che fra l'uno e l'altro tempo le condizioni sanitarie siano mutate: si sa che noi dobbiamo combattere soprattutto la sifilide.

Quanto all'onor. Cavasola, gli posso assicurare (ed egli lo sa meglio di me) che non c'è brefotroffio, il quale nel suo regolamento non abbia stabilito la proibizione di cedere il proprio bambino, che ha ricevuto in consegna, ad un altro allevatore senza che vi sia, dopo la visita medica e le informazioni, l'adesione del brefotroffio medesimo, e quindi sarebbe irragionevole il credere che potesse rifiutarsi a questo.

L'onor. De Cristoforis me lo conferma: ad ogni modo, se il senatore Cavasola, poichè il

ministro ha aderito, vuol formulare questo emendamento, non ho alcuna difficoltà di aderire.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Tutto dipende a questo mondo dal come s'intende la responsabilità e dal valore che si attribuisce a determinate funzioni.

Io conosco, disgraziatamente, non solo molti statuti e regolamenti di brefotrofi non eseguiti, ma so di molte leggi dello Stato, che sono più forti e più impegnative di tali statuti, ai quali nessuno pone mente.

Ora, è verissimo che c'è generalmente, copiata da un testo all'altro, quella disposizione; ma io domanderei all'onor. Guala, che ritiene superfluo preoccuparsi di questa mancanza, quale pena, quale responsabilità si possa far valere contro un allevatore che consegni ad un altro, e magari lasci partire per l'America un proietto, consegnato a lui, quando non vi sia altra definizione di responsabilità che quella del regolamento del brefotrofo. Il regolamento è una legge che vale per gli amministratori del brefotrofo, ma non contro il terzo. È già molto più efficace l'art. 16 che intanto stabilisce l'obbligo nell'ufficio comunale di impiantare un registro di matricola, nel quale sia segnato l'arrivo in paese di questo ragazzo, e dove debbono essere segnate tutte le variazioni successive. Però è ancora una funzione che si crea per l'ufficio comunale, e non ne deriva responsabilità a colui che veramente l'ha incontrata, trasgredendo al regolamento, facendo l'opposto di ciò che era obbligato a fare, quando riceveva il bambino, se pure sapeva allora che vi fosse un regolamento!

Credo valga la pena di dire: è responsabile, con quelle conseguenze legali che si debbono scrivere in legge, l'allevatore che manchi al suo dovere. Ma, siccome in materia di sanzioni non credo conveniente improvvisare emendamenti, e queste sanzioni debbono essere poste in armonia con tutta l'economia della legge; tanto più di una legge come questa, che ha già le sue penalità, per altri fatti o per altre trasgressioni, così crederei più regolare che l'Ufficio centrale facesse la dizione dell'aggiunta in quei termini che crederà migliori.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Si potrebbe l'emendamento redigere così: « L'allevatore, al quale è affidato un fanciullo non può affidarlo ad altri sotto pena di rimborsare tutte le retribuzioni ricevute e rispondere dei danni recati al fanciullo ».

Come sanzione, la pena pecuniaria di restituire tutto il ricevuto, mi pare abbastanza efficace, oltre di che vi sarebbe ancora la responsabilità dei danni recati al fanciullo.

Io mi rimetto però completamente all'Ufficio centrale.

DE CRISTOFORIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFORIS. Questa disposizione, reclamata dal senatore Cavasola, e che esiste in quasi tutti i regolamenti dei brefotrofi, inibisce la trasmissione di un lattante ad altra nutrice, senza che il brefotrofo lo sappia, varrà, io penso, a frenare anche l'abitudine di trasmetterlo momentaneamente per pochi giorni dall'una all'altra nutrice per accidentale assenza, sia per altre ragioni, e che è causa facilissima di trasmissione di quelle malattie che il volgo non vede e il medico può aver veduto, ma non è chiamato a constatare.

PRESIDENTE. Il relatore accetta questa formula aggiuntiva?

GUALA, *relatore*. Accetto senz'altro; anzi mi dispiace che l'onor. Cavasola abbia potuto credermi poco arrendevole alla sua proposta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti questa aggiunta proposta dall'onor. Cavasola, e concordata tra l'Ufficio centrale ed il Governo: « L'allevatore al quale è affidato un fanciullo non può affidarlo ad altri senza l'autorizzazione del brefotrofo, sotto pena di dover rimborsare tutte le retribuzioni ricevute e rispondere dei danni recati al fanciullo ».

Coloro che intendono approvare quest'aggiunta, favoriscano di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 7, così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

La madre o la persona che ha presentato il fanciullo per la pubblica assistenza, ha diritto

di essere informata del nome e della residenza della nutrice a cui è affidato il fanciullo medesimo.

(Approvato).

Art. 9.

In caso di rifiuto a provvedere all'assistenza di un fanciullo da parte delle Amministrazioni che vi sono obbligate o di corrispondere il compenso alle madri povere che vi hanno diritto, provvede il prefetto anche in base a semplice denuncia.

(Approvato).

CAPO III.

Tutela e vigilanza sui fanciulli ammessi alla pubblica assistenza.

Art. 10.

I fanciulli esposti non riconosciuti o legittimati, ammessi alla pubblica assistenza, sono affidati all'ente che provvede all'assistenza stessa, il quale forma per essi il consiglio di tutela senza intervento del pretore, e può eleggere uno degli amministratori o anche la nutrice o allevatrice, se nubile o vedova, ovvero il marito di lei, per esercitare le funzioni di tutore.

Sei mesi prima che scada il periodo dell'assistenza, l'ente stesso deve darne avviso al pretore, perchè costituisca il consiglio di tutela, il quale provvederà alla nomina del tutore a norma dell'art. 248 Cod. civ.

(Approvato).

Art. 11.

Il riconoscimento dei figli esposti ammessi alla pubblica assistenza, può in ogni tempo essere fatto da qualunque dei genitori dinanzi all'ufficiale di stato civile del luogo dove il genitore si trova.

Se la dichiarazione di riconoscimento è fatta in un comune diverso da quello della nascita del bambino, è immediatamente trasmessa all'ufficio dello stato civile del comune di nascita, perchè sia trascritta nei relativi registri.

(Approvato).

CAPO IV.

Tutela e vigilanza sui fanciulli illegittimi non ammessi alla pubblica assistenza.

Art. 12.

La persona che denuncia all'ufficio di stato civile la nascita di un fanciullo da ignoti genitori, deve dichiarare se per il fanciullo stesso sarà richiesta la pubblica assistenza, ed in caso negativo deve indicare il nome e la residenza della persona che ne assume la custodia.

L'ufficiale dello stato civile darà subito avviso al pretore della nascita dei figli d'ignoti per i quali il denunciante ha dichiarato che non sarà richiesta la pubblica assistenza, nonché di quelli altri per i quali, da indagini, che dovrà fare nel termine di dieci giorni, gli risulti che l'assistenza non venne richiesta, contrariamente alle dichiarazioni del denunciante, ovvero non venne concessa, aggiungendo all'avviso le altre notizie raccolte dal denunciante medesimo.

(Approvato).

Art. 13.

Il pretore, ricevuto tale avviso e notizie, provvede alla costituzione del consiglio di tutela ed alla nomina del tutore, ai termini degli articoli 248 e 261 Cod. civ. e dell'articolo 15 della stessa legge.

I fanciulli contemplati in questo capo sono sotto la vigilanza della pubblica autorità. Il sindaco in ogni tempo può ordinare ispezioni per accertare le loro condizioni, ed allorchè vi sia pericolo per la salute o per la moralità dei medesimi, può richiedere per mezzo del pretore che il consiglio di tutela provveda perchè essi siano affidati al servizio di assistenza per gli esposti, nel qual caso cesseranno le funzioni del consiglio di tutela e si applicherà la disposizione dell'art. 10 della presente legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Mi pare che alla fine della prima parte di questo articolo invece delle parole « della stessa legge », si debba dire: « di questa legge ».

GUALA, *relatore*. È vero.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, pongo ai voti l'articolo 13 con la modificazione proposta dal Presidente del Consiglio.

Chi l'approva voglia alzarsi.
(Approvato).

CAPG V.

Disposizioni comuni ai precedenti.

Art. 14.

Alle madri indigenti che allevano i figli naturali che esse abbiano riconosciuto, o dei quali abbiano ottenuta la legittimazione per decreto Reale, sono corrisposti il corredo e gli stessi compensi che sono stabiliti per le nutrici, finchè i bambini non abbiano compiuto i cinque anni.

Alle madri indigenti che, pur senza riconoscerli, allevano i figli naturali, possono essere accordati il corredo ed i compensi di cui sopra.

In entrambi i casi il soccorso è negato quando la madre conviva con un uomo il quale sia in condizione di poter mantenere il fanciullo.

Il soccorso è, inoltre, ridotto, sospeso o soppresso, se la madre cessa di essere indigente o se cessa dal dare o far dare le cure necessarie al fanciullo.

L'Amministrazione può dispensare la madre per fisica inabilità, e per motivi di ordine morale dall'obbligo personale dell'allevamento e può ordinare che il sussidio sia pagato direttamente alla nutrice.

(Approvato).

Art. 15.

Il pretore può chiamare a far parte dei Consigli di tutela di cui agli articoli 10 e 13, in luogo delle persone indicate nell'art. 261 capoverso Codice civile, due amministratori della locale Congregazione di carità o di altra pubblica Amministrazione di beneficenza, che abbia tra i suoi fini anche la protezione dell'infanzia, ovvero due persone designate dalle Amministrazioni suddette.

Possono essere consulenti anche le donne, le quali, se nubili o vedove, possono anche assumere le funzioni tutelari.

(Approvato).

Art. 16.

Gli uffici municipali debbono tenere, sotto la responsabilità del segretario, un particolare registro di tutti i bambini dati a baliatico a carico della pubblica assistenza nel territorio del comune, e di quelli non riconosciuti dai genitori, da chiunque siano allevati, nonchè delle rispettive nutrici, e prender nota di quanto può riferirsi alla mutazione dello stato e del collocamento dei detti bambini.

A questo scopo il medico direttore di ogni brefotrofo ed il sanitario responsabile del servizio degli esposti, di cui all'art. 1, devono di volta in volta comunicare al sindaco del comune ove si trova il bambino a baliatico le notizie relative al medesimo.

Per i bambini non riconosciuti dai genitori e per i quali non è stata richiesta la pubblica assistenza, tale notificazione deve essere eseguita dall'ufficiale di stato civile che riceve l'atto di nascita.

Saranno fatte verifiche periodiche ai registri tenuti dai detti uffici, dalle Congregazioni di carità, dai brefotrofi, dai sanitari nel modo prescritto per la verifica degli atti dello stato civile.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Mi parrebbe opportuno di mettere ora in relazione quest'articolo col 7° per l'aggiunta che a quello abbiamo fatta. E invece di fare obbligo all'ufficio comunale, e per esso al segretario, di tenere il registro per i bambini dati a baliatico, direi che si aggiungesse tale obbligo anche per i ragazzi affidati ad un allevatore, comprendendo così le due ipotesi. È poco lavoro di più, ma c'è maggior garanzia, perchè si avrà cura di tutti i ragazzi mandati in campagna.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il concetto mi pare che possa accettarsi. Mi stavo provando a formulare l'articolo, ma se il senatore Cavasola, che ha molto maggiore competenza di me, vuol redigerlo lui, ne sarei ben lieto.

CAVASOLA. No, no, me ne rimetto alla formula che sarà proposta dal Presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Si potrebbe alla prima parte dell'articolo aggiungere il seguente capoverso:

« Lo stesso obbligo è fatto per quanto riguarda i fanciulli affidati ad allevatori, secondo l'articolo 7 », ecc.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale è d'accordo?

GUÀLA, *relatore*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'aggiunta concordata fra il Governo, il senatore Cavasola e l'Ufficio centrale. L'aggiunta è questa: dopo il 1° comma si deve leggere « lo stesso obbligo è fatto per quanto riguarda i fanciulli affidati ad allevatori, secondo l'art. 7 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 16 così emendato.

(Approvato).

Art. 17.

Previ gli opportuni accordi coi direttori dei brefotrofi, i professori ufficiali di pediatria delle Università e di altri Istituti superiori d'istruzione possono per il loro insegnamento valersi dei bambini malati, ricoverati nei brefotrofi, applicandosi all'uopo le norme stabilite dall'articolo 98 della legge del 17 luglio 1890, n. 6972,

(Approvato).

TITOLO II.

Assistenza all'infanzia abbandonata.

CAPO I.

Sorveglianza del servizio e spesa relativa.

Art. 18.

La vigilanza sul servizio di assistenza ai minorenni legittimi o riconosciuti che siano abbandonati materialmente o moralmente, e che non rientrino nella categoria degli esposti, ai termini dell'art. 3 della presente legge, spetta in ciascuna provincia al prefetto.

(Approvato).

Art. 19.

La spesa del mantenimento di detti minorenni fino all'età di anni 12 se maschi e di 14 se femmine, è a carico delle istituzioni di beneficenza,

aventi scopo di soccorrere l'infanzia abbandonata, esistenti nel comune ove il fanciullo ha il suo domicilio di soccorso, comprese le Opere pie elemosiniere di cui all'art. 6, lettera c, della legge 18 luglio 1904, n. 390, per la terza parte delle rendite che sono obbligate ad erogare a tale scopo.

In mancanza delle rendite di dette istituzioni, deve provvedere il comune dove il fanciullo ha il suo domicilio di soccorso.

Il comune si rivarrà della spesa proporzionalmente ed, occorrendo, fino a completo esaurimento del loro reddito, sulle istituzioni dotali anche se costituenti semplici oneri a carico di enti morali. A tale effetto le istituzioni dotali sono trasformate di pieno diritto a favore dell'infanzia abbandonata e concentrate nella Congregazione di carità, che ne terrà le rendite a disposizione del comune fino alla concorrenza della spesa necessaria al servizio di detta assistenza; erogando le somme non dovute al comune in altre forme di beneficenza a favore dell'infanzia, indicate nell'art. 55 lettere b, c, d della legge 17 luglio 1870, n. 6972 e nell'art. 6 lett. c, della legge 18 luglio 1904, n. 390. Sono esenti da contributo le istituzioni dotali a favore di determinate famiglie a meno che queste siano estinte o sia esaurito il grado di parentela indicato dal fondatore. Le controversie relative a tale riparto sono decise con provvedimento definitivo della Commissione provinciale di beneficenza.

Resta ferma la facoltà del Ministero dell'interno di avvalersi, nei casi in cui sarà necessario, delle disposizioni del R. decreto 19 novembre 1889, n. 6535, e della legge 22 luglio 1897, n. 334, per il ricovero dei fanciulli che si trovassero nelle condizioni in detto decreto determinate.

MANASSEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSEI. Nella discussione generale che fu fatta ieri io già ho parlato, forse anche troppo, di un articolo speciale, cioè dell'art. 19, facendo delle osservazioni in senso contrario all'approvazione di questo articolo. Già ieri espressi e manifestai le ragioni principali, per cui io non potevo dare il voto a questo articolo, o, per dir meglio, all'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale all'articolo inserito dal Mi-

nistero nel progetto di legge, il quale articolo, in quel testo e con quelle disposizioni, io dichiarai fin da ieri che avrei accettato.

L'aggiunta fatta dall'Ufficio centrale estende la proposta di questo articolo a limiti tali che nessuno avrebbe potuto supporre. L'aggiunta fatta dall'Ufficio centrale è nientemeno che una nuova legge speciale che abolisce e sopprime tutti i dotalizi d'Italia.

Ieri dissi: volendo fare per incidente una soppressione di questo genere, sarebbe stato almeno necessario che si fosse parlato diffusamente delle condizioni dei dotalizi, della loro ubicazione, del loro riparto, della loro azione, e se ne fosse anche indagato più esattamente lo scopo.

Io mi permisi di far rilevare nella giornata di ieri come lo scopo principale di questi istituti è uno scopo morale, un premio che si dà alla moralità delle giovani le quali, costumate, si presentano al matrimonio, ed in questo senso è un istituto che previene, che impedisce, per quanto è possibile, così la prostituzione, come le unioni illegittime che poi danno luogo alla nascita di bambini che non hanno padre, che non hanno famiglia.

Dunque noi dovremmo considerare un po' questi dotalizi sotto tale aspetto e non osteggiarli in modo assoluto; dovremmo osservare caso per caso quando la necessità d'invertirli sia urgente, come supponeva e stabiliva il progetto ministeriale. Io ammetto che si possa procedere alla loro inversione, caso per caso, e non in modo assoluto; ma recidere questo ramo importante del grande albero della beneficenza pubblica che è una gloria d'Italia e che le altre nazioni ci invidiano, reciderlo e non pensare alle conseguenze che ne possono venire, reciderlo a cuor leggero e per incidente, io non lo capisco.

Questi dotalizi, come avvertiva ieri ed oggi devo ripetere, come del resto sapete benissimo, sono tremila e sessantacinque: essi rappresentano la volontà di tremila e sessantacinque testatori. E non basta; di questi dotalizi se ne sono aggiunti negli ultimi anni, dal 1881 in poi, 106. Tutti uniti hanno un capitale di 61 milioni. Per l'aggiunta degli ultimi 106 il capitale è aumentato ancora di 1,600,000 lire, e quest'aggiunta, se non m'inganno, dimostra che l'istituzione non è condannata come una istituzione ormai disadatta.

Si deve poi anche considerare il danno materiale, effettivo, che si porta alle famiglie povere, le quali in ogni paese circondano i dotalizi. Ammettendo anche che un centinaio di famiglie, e non più, continuo sopra ciascuno dei sussidi dotali, noi abbiamo 300,000 famiglie che si giovano dell'istituzione. Perché con un tratto di penna vogliamo privare interamente di queste risorse, di questi benefici, tante famiglie? Si tratta di famiglie povere, le quali, così essendo, meritano la nostra considerazione non meno di altri poveri. Perché non avere un po' di sentimentalità anche per queste famiglie, le quali essendo oneste, non avranno aspetti molto drammatici, ma però hanno diritto a tutta la considerazione della società e dello Stato.

Potrei aggiungere che in questi ultimi tempi anche qualche Società operaia, anche qualche comune, in occasione delle feste nazionali, ha istituito di questi dotalizi, ed aggiungerò ancora che presso i brefotrofi, almeno presso quelli dell'Umbria, i benefattori, i testatori, per completare l'opera buona dei loro lasciti e delle loro donazioni, hanno stabilito sempre delle doti a beneficio delle fanciulle povere ricoverate, povere creature che derelitte, almeno pensano e sanno che, quando saranno arrivate ad età da maritarsi, avranno questa dote.

Per tutte queste ragioni io non potrei affatto né approvare, né consigliare di approvare l'aggiunta dell'Ufficio centrale. Se il Governo e l'Ufficio centrale credono di proporre la soppressione dei dotalizi, facciano un progetto di legge, lo corredino di tutti i documenti che occorrono, e lo discuteremo; ma che io abbia ad approvare, per incidente, un fatto così grave, così inatteso, mai lo farò, e prego l'Ufficio centrale, come il Senato, di non votare l'aggiunta della Commissione, lasciando la legge qual è, perché senza quell'aggiunta l'economia della legge non è turbata.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Temo fortemente che questa volta le mie parole non trovino quella benevola accoglienza che hanno avuto le mie precedenti.

Per un ordine d'idee, in parte affini e in parte diverse, anzi principalmente per ragioni

diverse da quelle addotte dall'egregio Manassei, io non posso accettare l'articolo come ci è proposto. A me pare che noi dovremmo intenderci prima di tutto su questo principio: Stiamo facendo una legge di assistenza pubblica od una legge di beneficenza? Se noi facciamo una legge di assistenza pubblica come s'intitola, e come è effettivamente, per il riconoscimento di un ufficio nuovo che il progresso civile assegna al potere sociale, io non vedo perchè non arriviamo al risultamento di dichiarare che a questa infanzia abbandonata debba provvedere lo Stato. Questa, per me, sarebbe la soluzione logica e pratica.

Noi ancora pochi anni addietro lasciavamo alla carità molti uffici, che in oggi abbiamo assunti per riconosciuto dovere sociale. Pochi anni addietro la cura degli ammalati era una funzione principalmente di carità. Poi s'incominciò a fare un passo, e si trovò necessario dare un medico agli ammalati poveri. Non è gran tempo, ed io lo ricordo con lode rinnovata al Presidente del Consiglio attuale, si fece un passo notevole, necessario, logico, col dare eziandio a titolo di assistenza obbligatoria i medicinali ai poveri. Ebbene, o signori, perchè dovendo dare l'assistenza ai piccoli bambini lattanti abbandonati, noi avremmo bisogno di ricorrere a quelle fondazioni, che sono sorte e disposte per altri fini, con altri concetti direttivi? Perchè non riconosceremo noi, che abbiamo introdotto, mediante la legge di sicurezza pubblica (e ci ritorno sopra), l'assistenza agli inabili al lavoro a carico dello Stato e dei comuni, perchè non riconosceremo che primi inabili al lavoro sono i neonati? Perchè non riconosceremo che quella preoccupazione di ordine pubblico, che c'indusse a stabilire nella legge di sicurezza pubblica il ricovero dei piccoli abbandonati alla strada, è basato sullo stesso principio, per il quale in oggi daremo ricovero ai figli derelitti nati fuori di matrimonio da genitori ignoti?

Questo, per me, è un dovere sociale; e se è dovere sociale, lo Stato deve compierlo. Per questa ragione, che non ha bisogno di altre spiegazioni, io sono profondamente contrario alla distribuzione di oneri fatta con questo articolo.

Ma, quando anche si volesse ammettere che, a guisa di ciò che si è fatto per altri bisogni

umanitari, pei quali si è seguito il *domicilio di soccorso* e si è chiesto il contributo delle provincie e dei comuni, così si dovesse fare ora per quest'altra forma di assistenza pubblica, io non vedrei, nemmeno per questo motivo, che dovesse intervenire l'Opera pia.

Oltre di che, colla proposta dell'art. 19 del progetto, ed in ciò sono perfettamente d'accordo con l'onor. Manassei, si tratta di fare una vera riforma radicale in quella legge del 17 luglio 1890, che è organica per le Opere pie. Il concetto del Ministero, nella sua proposta originaria, pur essendo diverso dal mio nella redazione dell'articolo, conservava almeno l'autonomia degli enti; applicava le rendite parzialmente nella misura del bisogno, anche fino all'intero assorbimento, ma rispettava gli enti, e quindi ammetteva sempre la possibilità d'una destinazione diversa dalle rendite per il giorno, in cui ciò fosse stato possibile o necessario.

L'aggiunta invece, che all'art. 19 introduce l'Ufficio centrale, fa come dice benissimo l'onorevole Manassei, una punta nel diritto speciale in materia di Opere pie e porta una soppressione che è contraria alle necessità del servizio, al quale si vuole provvedere, contraria alla legge organica del 1890.

In quella legge organica noi abbiamo il principio della trasformazione degli enti, ma anche la sua disciplina: e, cessato il fine, si può trasformare l'ente con quei criteri e con quelle norme stabilite dalla legge stessa. E se in qualche caso fosse necessario o utile fare per qualche Opera pia dotazione una trasformazione a beneficio dell'infanzia abbandonata, purchè le condizioni locali, diverse da luogo a luogo, dimostrassero la possibilità e la convenienza di farlo, io non avrei nessuna difficoltà a che la si facesse, perchè, per conto mio, tanto è l'Opera pia dotazione, quanto quella elemosiniera, quanto ogni altra istituzione di beneficenza, in rapporto al rispetto o non rispetto della volontà del testatore.

Il principio della trasformazione lo abbiamo già introdotto nella legislazione; lo abbiamo applicato forse con una certa timidezza, molto sovente, anzi, ne abbiamo tentata l'applicazione senza portarla poi a compimento; ma ciò non importa come principio.

Il principio io l'accetto, ma non l'applico

così d'improvviso, occasionalmente, attraverso una legge che provvede ad altro ordine di bisogni, ad altri rami di servizi pubblici, in perfetta disarmonia con le disposizioni fondamentali della nostra legislazione organica. Per conseguenza, dato che non si dovesse arrivare alla definizione di quest'onere come onere di Stato, tra i due testi io ammetterei a preferenza quello del Ministero, anche per quest'altra ragione di ermeneutica legislativa.

Ma in linea pratica io prego di osservare un'altra cosa. Noi andiamo con un'altra spesa a carico dei comuni, e vi andiamo nella peggiore delle forme possibili, dopo una esperienza abbastanza lunga ormai di complicazioni, di difficoltà, e di vani sforzi fra una massa di residui passivi trascinati inutilmente sui conti da una parte e una massa di residui attivi che non si realizzano dall'altra parte. Lo Stato anticipa per gli inabili al lavoro, gli ospedali anticipano per gli ammalati; gli enti che devono rimborsare sono uno più povero dell'altro, e difficilmente rimborsano se non con gravi imbarazzi o non rimborsano affatto. Qui si verrebbe a creare un'altra simile contabilità per lo Stato e per le provincie. Stato e provincie anticipano, poi chiedono il rimborso ai comuni, i quali si rivolgono per rivalsa a queste Opere pie dotazionali, che in qualche luogo, per eccezione, dispongono di discrete rendite, ma nel maggior numero hanno rendite meschine. Vi ha una miriade di piccole Opere pie che danno delle doti minime, le quali non servono, è vero allo scopo cui mirava il fondatore, ma che appunto per la loro meschinità costituiranno un'enorme complicazione di contabilità, e da questo punto di vista pratico rappresentano per il mio argomento qualche cosa di più interessante della Fidecommissaria Palagonia coi suoi milioni di patrimonio. Si creerà quindi un impiccio infinito, senza riuscire con esso ad alcun risultato importante. E vale allora la pena che noi ci gettiamo in un ginepraio di questa specie? Così si propone per il baliatico, così per l'infanzia abbandonata affidata agli allevatori o ricoverata negli ospizi.

Ebbene, permettemi, onorevoli colleghi, che a proposito di questi rimborsi, che si ripetono dai comuni o dagli enti più locali, io accenni, a titolo di illustrazione, a ciò che accade effettivamente al giorno d'oggi per il rimborso delle

giornate di spedalità, per gli inabili al lavoro e via discorrendo. Prendiamo ad esempio un piccolo comunello, dove tutto il servizio sanitario per l'intera popolazione assorbe 1000, 1500 o al massimo 3000 lire all'anno, tra medico, medicinali, levatrice, ecc.

Poniamo che un suo bracciante, un operaio, un industriale, o anche un vagabondo capiti a Roma o in un'altra grande città e vi si ammali. Egli è ricoverato all'ospedale e vi rimane quindici giorni, due mesi, più, se occorre. Naturalmente le spese di spedalità non si pagano in ragione della povertà del comune di origine dell'ammalato, ma in ragione della retta dell'ospedale. E allora la cura di quel suo cittadino, che magari non sarà mai stato suo contribuente, che non avrà forse mai concorso nemmeno col lavoro proprio al bene del luogo di origine, costerà al piccolo comune quattrocento o cinquecento lire e più ancora, costerà da solo quanto e più della metà della popolazione per un anno. Ciò eccede le disponibilità del misero comune, offende la giustizia distributiva e, quel che è peggio, urta il sentimento pubblico.

Noi ci troveremo davanti alla stessa difficoltà per quello che riguarda i fanciulli ricoverati negli ospizi. Io non saprei proporre, né il Governo trovare un rimedio; ma la condizione vera delle cose è questa. Tra le spese da rimborsare per gli inabili al lavoro, per l'infanzia abbandonata, per le spedalità si avranno dei bilanci dei comuni piccoli addirittura liquidati. Piuttosto che arrivare a questo risultato, sarebbe molto meglio fare addirittura un passo energico come quello da me proposto; pigliare cioè a carico dello Stato, o tutto al più delle provincie, le spese anche dell'infanzia abbandonata, come già sono quelle per gli esposti.

Io non credo che sia questa la sede per parlare delle Opere dotazionali, e della loro importanza sociale al giorno d'oggi. Io ne parlo solamente per chiedere, puramente e semplicemente, che sia respinto l'emendamento dell'Ufficio centrale che le sopprime; come non credo neppure che si debba votare senz'altro la proposta di addossare l'onere nuovo alle rendite delle Opere piedotalizie a preferenza di tutte le altre, come nel progetto ministeriale.

Se si deve ricorrere alla beneficenza (non è

la mia tesi, non è il mio desiderio), si ricorra a tutta quanta la beneficenza generica senza distinzione tra i contributi nuovi e gli altri, che leggi precedenti hanno già posto a carico delle Opere pie elemosiniere.

Tutto al più concorrano le Opere pie dotazioni a quel tributo generale chiesto dalle altre leggi a tutte le Opere pie congeneri, ma non come onere speciale a carico delle Opere pie dotazioni, conservando sempre gli enti, ai quali si vorrebbe oggi addossato un carico fuori dei termini della loro fondazione, come si è fatto per le Opere pie elemosiniere.

La domanda mia è così radicale, che non posso farla seguire da una infinità di subordinate, che non starebbero che a diminuirne il valore. E mi fermo, tornando a dire che l'assistenza pubblica, nelle sue diverse esigenze e forme, per me, al giorno d'oggi, per i bambini abbandonati come per gli ammalati poveri, e per gl'impotenti, è una funzione sociale che deve compiere lo Stato nella sua complessa personificazione, e come è ufficio suo, così deve essere suo il carico.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Cavasola cominciò il suo discorso con facile profezia; egli prevede, cioè, che la sua proposta di passare questi servizi a carico dello Stato, non avrebbe trovato certamente favorevole il Governo, come non troverà certamente favorevole l'Ufficio centrale.

Intanto vi è una pregiudiziale. Gli articoli, che abbiamo votato finora, parlano di amministrazione comunale, onde non si potrebbe, con un articolo successivo, sconvolgere tutta la parte della legge già votata. Ma io mi limiterò ad un argomento minore.

Consideri il senatore Cavasola, e consideri il Senato a qual numero enorme ammonterebbero i fanciulli abbandonati, se lo Stato dovesse provvedere esso direttamente al loro mantenimento! Io credo che nessuna statistica del mondo avrebbe mai registrato un numero così enorme di proietti!

E consideri un'altra cosa, quali enormi amministrazioni cioè dovremmo all'uopo organizzare! In tutti i comuni del Regno, vi dovrebbe

essere un rappresentante dello Stato per il reclutamento e la visita delle balie, e creeremmo così le balie di Stato. (*ilarità*).

Ritenga che voler spingere l'azione dello Stato sino a provvedere a questi servizi così minuti e di dettaglio, che richiedono una particolare, completa e diretta loro nozione, per evitare tutte le infinite piccole, ma facili frodi, sarebbe snaturare completamente l'azione dello Stato stesso, e sopprimere i comuni.

Se vi è servizio che per natura sua debba essere affidato a chi sta sul posto, a chi conosce le persone, ed è in grado di giudicare sulla possibilità di affidare un infante più ad uno che ad un altro, è precisamente questo di cui c' intratteniamo.

Giova qui ricordare un precedente della nostra legislazione. La legge sulla pubblica sicurezza all'art. 81, così stabilisce:

« Gli individui riconosciuti dall'autorità locale di sicurezza pubblica, inabili a qualsiasi lavoro, privi di mezzi di esistenza e di congiunti, tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti sono, quando non vi si provveda altrimenti, e cura dell'autorità medesima in un ricovero di mendicità od in un altro istituto equivalente di altro comune.

« Al mantenimento degli individui inabili al lavoro concorreranno, in proporzione dei loro averi, la Congregazione di carità del rispettivo comune di origine, le Opere pie elemosiniere ivi esistenti e le altre Opere pie e le confraternite, per quanto le rendite degli enti medesimi non siano destinate a scopo di speciale beneficenza, o a spese prettamente necessarie al culto della chiesa o del tempio ».

Si cominciava così a porre l'onere a carico di tutti gli enti di beneficenza, prima di giungere allo Stato; poi si diceva: « Mancando o essendo insufficiente il concorso degli enti sopra indicati, la spesa totale o parziale, sarà a carico del comune di origine; e, ove il medesimo non possa provvedervi senza imporre nuovi e maggiori tributi, sarà a carico dello Stato ». Lo Stato veniva chiamato a dare per ultimo il suo contributo, ma ciò malgrado l'onere diventava così enorme che in una sola provincia aveva raggiunto già più di due milioni!

L'onore senatore Cavasola vorrebbe gravare per primo l'erario dello Stato, ed è noto che

il numero dei fanciulli, ai quali le famiglie non provvedono, è certo maggiore dei vecchi, assolutamente inabili al lavoro, perchè per legge naturale, il numero dei vecchi è sempre infinitamente minore del numero dei bambini appena nati, o nei primi anni.

Ritenga il senatore Cavasola che la sua proposta, se venisse accettata, costringerebbe l'Amministrazione governativa, all'adempimento di servizi così minuti, i quali sono invece da affidarsi soltanto alle Amministrazioni comunali, ed a preferenza ad istituti di pubblica beneficenza, che in essi si specializzano. Ma, ad ogni modo, come dissi, vi è la pregiudiziale, che il Senato ha già votato alcuni articoli di questo progetto di legge che partono da un concetto del tutto diverso.

Piuttosto non mi nascondo che sorge una difficoltà d'interpretazione, e di applicazione, se si tien presente la proposta dell'Ufficio centrale, e qui pongo una questione.

Il senatore Manassei era partito nel suo discorso dal concetto di doversi ritornare al disegno di legge ministeriale. La differenza fra i due testi è questa. Nel disegno ministeriale si dice:

« In mancanza delle rendite di dette istituzioni, deve provvedere il comune, dove il fanciullo ha il suo domicilio di soccorso ».

Poi si soggiunge:

« Il comune potrà rivalersi della spesa chiamando a concorrere proporzionalmente, ed occorrendo, fino al completo esaurimento del loro reddito, le istituzioni dotali, anche se costituenti semplici oneri a carico di enti morali », ecc.

Seguivano poi delle disposizioni particolari.

Il testo dell'Ufficio centrale suona così:

« In mancanza delle rendite di dette istituzioni (cioè quelle che provvedono all'infanzia abbandonata) deve provvedere il comune, dove il fanciullo ha il suo domicilio di soccorso.

« Il comune si rivarrà della spesa proporzionalmente, e occorrendo fino, al completo esaurimento del loro reddito, sulle istituzioni dotali, anche se costituenti semplici oneri a carico di enti morali ».

Fin qui esso è d'accordo col testo del Ministero. Ma poi si soggiunge:

« A tale effetto le istituzioni dotali sono trasformate di pieno diritto a favore dell'infanzia abbandonata, e concentrate nella Congrega-

zione di carità, che ne terrà le rendite a disposizione del comune, fino alla concorrenza della spesa necessaria al servizio di questa assistenza, erogando le somme non dovute al comune in altre forme di beneficenza a favore dell'infanzia », ecc.

Ora qui sorge un dubbio. L'articolo prescrive che in primo luogo debba provvedere alla spesa l'istituto che ha per iscopo di soccorrere l'infanzia abbandonata. In altri termini, quando l'istituto esiste, il comune non deve spendere nulla. Difatti si dice: « In mancanza delle rendite di dette istituzioni deve provvedere il comune ». Ora faccio la domanda: Nei comuni in cui esistono istituti che provvedono già totalmente all'infanzia abbandonata, sicchè l'Amministrazione comunale non è chiamata a concorrere in alcuna maniera; in questi comuni dovrà trovare pure applicazione la proposta dell'Ufficio centrale? Dovremo, cioè, trasformare gli istituti dotali anche nei comuni in cui questi, non dovendo in alcun modo concorrere, non avrebbero di che rivalersi?

Se si guarda al testo, come è scritto, la disposizione sarebbe assoluta, vale a dire che anche colà ove esiste già un'istituto che provvede all'infanzia abbandonata, ed ove quindi il comune non spende nulla, si dovrebbe procedere alla trasformazione degli istituti dotali, non più allo scopo di questa legge, ma ad altri fini. Questo è il punto dubbio. Ora io veramente comprendo che vi possa, e debba, essere un po' di riluttanza a disporre siffatta trasformazione colà ove non è necessaria ai fini della legge che discutiamo, perchè entreremmo in un campo diverso, in quello cioè della trasformazione per svariati fini di beneficenza. Parmi che sarebbe allora necessaria una legge, in cui si stabilisse di sopprimere completamente questa forma di beneficenza, e si determinasse, per tutte le ipotesi possibili, la destinazione che dovrebbero avere questi redditi.

Io quindi, dico francamente, preferirei di rimanere nell'ambito del presente disegno di legge, e di stabilire la trasformazione delle istituzioni dotali soltanto dove essa sia necessaria per provvedere all'infanzia abbandonata, o per mettere il comune in grado di potervi provvedere. Questo era il concetto del testo presentato dal Ministero. Io sottopongo pertanto all'Ufficio centrale il dubbio, se non convenga

limitare la disposizione ai fini di questa legge, e lasciare poi ad altra disposizione legislativa più generale, il prescrivere un'ulteriore trasformazione, studiando nel suo complesso il problema della beneficenza pubblica.

Ho creduto opportuno di fare queste osservazioni anche in relazione a ciò che era stato detto dai senatori Cavasola e Manassei.

SORMANI-MORETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SORMANI-MORETTI. L'onor. Presidente del Consiglio ha testè toccato un punto che bisogna bene chiarire a che non nascano maggiori confusioni.

Il presidente del Consiglio diceva che occorre vedere se nel comune esista qualche pia istituzione per l'infanzia abbandonata, e, nel caso nulla siavi o non abbastanza, ricorrere, in favore degli esposti, ad uno degli espedienti indicati: sia quello più radicale d'assegnare loro i redditi di tutti gl'istituti dotali sopprimendo questi, proposto dall'Ufficio centrale, sia quello posto innanzi dal Ministero d'assegnare loro tali redditi solo colà dove v'abbia necessità. Ora, io credo opportuno osservare che vi sono anche delle istituzioni speciali non solo per i bambini dei brefotrofi, ma per infanti di età maggiore a quella dei lattanti. Hannovi, infatti, ora, qua e là, istituzioni, da non molto tempo fondate le quali raccolgono i ragazzi vagabondi per le strade, oziosi ed avviati al mal fare e cercano di metterli a qualche proficuo mestiere, dando loro istruzione ed educazione. Or bisogna, pare a me, meglio precisare e distinguere i brefotrofi e queste varie istituzioni che curano propriamente l'infanzia abbandonata.

Questo punto credo necessario chiarire coi rispettivi oneri spettanti alle provincie, ai comuni, al Governo, alle Opere pie e credo che il Presidente del Consiglio converrà meco come, in ogni caso, non debbansi confondere i brefotrofi con questi diversi istituti.

Ma io ho chiesto la parola principalmente per dichiarare che concordo pienamente nelle idee esposte dall'onor. senatore Manassei e per richiamare il Senato a considerare bene la gravità del fatto e l'economica importanza che deriverebbe dal seguire la proposta dell'Ufficio centrale, di sopprimere cioè d'un tratto, incidentalmente qui, per l'intera Italia, le fondazioni dotalizie, di un importo che raggiunge

un capitale complessivo dai 62 ai 63 milioni di lire, siccome rilevò il senatore Manassei riferendosi alle più recenti indagini statistiche.

È vero che vi è nella legge fondamentale organica delle Opere pie, 17 luglio 1890, ricordata dall'onor. senatore Cavasola, la facoltà della trasformazione delle istituzioni di beneficenza. Ma si badi bene, con deliberazioni delle rispettive autorità locali; quando sia cessato lo scopo di questa o di quella istituzione o fondazione testamentaria. Infatti, in essa legge si parla di trasformare, e si prescrive anche che debba essere rispettata il più che è possibile l'intenzione dei testatori, e che la trasformazione debba, pertanto, essere fatta nel modo e per uno scopo più affine alla volontà dei rispettivi testatori o fondatori.

Capisco adunque che, dati i tempi e le mutate condizioni sociali, si possano trasformare, per esempio, le dotazioni di monacaggio, poiché lo Stato attuale non riconosce i monasteri di altri tempi.

Capisco che si possano trasformare le istituzioni riferentisi ai catecumeni, perchè, malgrado l'art. 1° dello Statuto, che riconosce la religione cattolica come la religione dello Stato, è però ammesso da tutti, e persino dagli stessi cattolici, la libertà del pensiero e delle credenze e delle religioni senza alcuna coazione od istigazione d'ordine pubblico.

Di consimili istituzioni che esistevano, ne ricordo una in Venezia, d'abbastanza ragguardevole importanza finanziaria, la quale venne infatti tramutata in istituto di beneficenza, anzi in favore appunto dell'infanzia abbandonata.

Ma qui si tratta di sopprimere tutte le istituzioni dotalizie.

Ora, che cosa si prefiggono queste istituzioni? Si prefiggono di promuovere, di favorire, d'agevolare la costituzione della famiglia, che è pur la base della nostra società, della famiglia legale quale, col matrimonio civile, è voluta e sancita da tutte le leggi vigenti.

Ma, si dirà e con ragione su questo punto, esistere una quantità di piccole fondazioni dotali d'un minimo importo da cinque, dieci, quindici o venti lire, le quali, nella maggior parte dei casi, servono per una scampagnata o per una bicchierata nel giorno delle nozze.

Ma, con senno e buon successo, si cercò in molte città e comuni di riunire, di concentrare

quei minimi sussidi o regali anzichè doti, perchè, e particolarmente nei piccoli centri, quando sono così raggruppati e portati alle cento o duecento lire ciascuno, vengono opportuni e valgono a provvedere l'ammobigliamento della modesta abitazione degli sposi, a dare loro modo d'iniziare dei piccoli negozi ed a migliorare così le domestiche loro condizioni. E da ciò deriva pure un vantaggio morale, poichè il beneficio delle doti va a profitto esclusivo delle famiglie legali. Chè, anzi, in talune provincie quel beneficio, avvisatamente assegnato, dietro appositi, opportuni regolamenti, a chi sappia leggere e scrivere, abbia buona condotta civile ed un mestiere e titoli a speciali riguardi, servi molto a formare delle esemplari famiglie operaie, nonchè a persuadere gli sposi di compiere il matrimonio civile, mentre dianzi non usavasi adempiere se non quello del rito religioso.

Vi sono poi alcune fondazioni dotalizie in condizioni speciali, le quali vedo bensì che sarebbero eccettuate nel progetto di legge redatto dallo stesso nostro Ufficio centrale, ma non con sufficiente chiarezza e precisione. Hannovi, dico, fondazioni appartenenti a private famiglie, in ben diversa e distinta guisa però. Ve ne sono alcune, e per citarne una quella dei Querini Stampalia in Venezia, i quali, fondando un'istituzione scientifica e benefica di notevole importanza, assegnarono, fra altre dotazioni minori, una di diecimila lire ogni quinquennio per un membro o discendente o del nome della famiglia Querini. Ora, questa la volete sopprimere?

GUALA, relatore. No, certamente.

SORMANI-MORETTI. Dunque no, appunto per un inciso di questo articolo 19 di legge compreso nel vostro progetto. Ma le altre categorie di doti di quella medesima fondazione a donzelle di condizione civile ed a donzelle di villici e di artigiani, sopprimere le volete? Rimane qui dubbio. Chè, del resto, hannovi altrove di simili fondazioni dotalizie appartenenti pure a famiglie private, e ne ricordo una abbastanza importante in Milano, la quale comprende una quantità di doti da distribuirsi fra popolani nei giorni del Natale, della Pasqua ed in varie epoche dell'anno, a beneplacito del capo di una famiglia privata, il quale deve solo renderne conto al Governo, dal punto di vista finanziario, per le somme impiegatevi, secondo le disposizioni testamentarie della pia Opera

che distribuisce pure altre beneficenze. Volete anche questa privata fondazione dotalizia sopprimere od incorporare nella Congregazione di carità? Non mi parrebbe giusto il voler violentare così la volontà dei testatori di tali istituzioni antiche della famiglia stessa, che formano quasi parte integrante del di lei patrimonio, in quanto che, nella posizione sua, rimane impegnata ad accordare elargizioni che forse altrimenti potrebbe fare od in proporzioni diverse.

Ora a queste condizioni singolari bisogna badare, dopo studio ed accurato esame delle condizioni locali e particolari, anche per non esaurire e distogliere la beneficenza e le intenzioni dei testatori o fondatori che vedono non rispettate le loro mire e volontà. Chè, per verità, io trovo assai grave il fatto di alterare, anzi mutare affatto, non rispettare la volontà dei testatori e negare un beneficio, un aiuto, un incoraggiamento a compiere un fatto sancito dalle leggi, che forma, anzi, la base della famiglia ed è in perfetta conformità ed ossequio del Codice civile. Enorme, indebito, ingiusto a me sembra levare quanto è destinato e può servire ad aumentare le famiglie legali e legittime per darlo invece alle unioni illegali, alla prole illegittima, poichè lo si darebbe evidentemente a coloro che sono raccolti nei brefotrofi e quindi in gran parte ai figli illegittimi, aiutando e favorendo per tal modo l'immoralità e l'abbandono della prole. Io, dunque, mi unisco a molte delle considerazioni fatte dall'onor. Cavasola, quali cercai completare senza ripeterle, con minore efficacia, tediando il Senato, benchè non arrivi con lui fino al punto di attribuire tutto l'onere finanziario allo Stato, in questo punto avvicinandomi alle considerazioni molto ponderate e caute fatte al proposito dall'onorevole Presidente del Consiglio.

Mi associo poi pienamente alle proposte dell'onor. Manassei, e ricordo appunto che quegli articoli della legge sugli inabili al lavoro, ricordati e qui letti dal Presidente del Consiglio, ebbero di conseguenza, da prima, un profluvio di contestazioni e di litigi dinanzi alla giurisdizione del contenzioso amministrativo, la rovina, poi, di molte pie fondazioni senza alcun pubblico pro, mentre rimasero, dal canto loro, assottigliate molto le casse erariali, al punto da indurre il Governo, con mal esempio, ad

ordinare non venisse eseguita la legge e, con circolare governativa, a proibire perfino di mandare, come si doveva, gl' inabili al lavoro ed i mendicanti alle case di ricovero ed a chiudere gli occhi sull'accattonaggio, che è quindi in continuo aumento. Questa sospensione di eseguire la legge, non infatti certamente regolare, se scusabile per necessità finanziarie ed amministrative dello Stato, s' andrebbe forse a dover ripetere per le conseguenze della legge qui a noi oggi proposta. Poichè, facendo ora ciò che si vorrebbe fare, ossia trasformando in via incidentale tutto quanto indistintamente è ora a beneficio degli sposalizi per sopperire alle spese dei brefotrofi, credo porterebbe nella pubblica beneficenza a perturbamenti ed inconvenienti gravissimi, maggiori di quanto si creda e qui apparisca, a meno che queste disposizioni non vengano ad essere poi sospese completamente con qualche altra circolare governativa, il che renderebbe, in fin dei conti, superflua la legge stessa.

Mi associo, quindi, e, intanto, voterò concorde all'onor. Manassei.

CAVASOLA. Domando le parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Due brevissime osservazioni. Io non ho parlato, perchè mi pareva superfluo, degli istituti che per loro natura, dalla loro creazione sono destinati a questa forma di assistenza dell'infanzia; non occorre dirlo. Bisognerebbe trasformare i brefotrofi, gli asili e gli orfanotrofi, perchè essi potessero cessare da quella funzione che hanno per loro istituzione. Sono nati così e devono continuare a vivere così, ed impiegare tutte le loro rendite nell'assistenza agl' infanti, che hanno fino ad ora prestata.

Ma, all' infuori delle istituzioni ora indicate, che vivono di vita propria ed autonoma a quel fine, io sono d' opinione che l' assistenza agli impotenti, siano appena nati o siano arrivati alla tarda età, sia funzione di Stato. Ho detto poco fa, e mi rincresce che non sia stato abbastanza inteso, che quando dico funzione di Stato, non intendo parlare soltanto dello Stato nella sua più alta personificazione politica, rappresentata dal Governo centrale; ma intendo parlare dello Stato in tutta la sua essenza, intendo dire che è funzione pubblica. E come tale intendo possa anche essere funzione delle provincie e dei comuni. (*Commenti*).

Perdonino, non è diverso, è ancora quello che ho detto prima in tesi generale. Poi per ragioni, che sarebbero di quell' ordine diverso e secondario, intorno al quale mi ha risposto l' onor. Presidente del Consiglio, vale a dire di ordine finanziario e di servizio esecutivo, ho ammesso che possa incombere principalmente alle provincie e ai comuni il compito dell' assistenza all' infanzia abbandonata.

Ho enunciato una massima, un principio che, se non passa adesso, passerà col tempo. E siccome ho fede che questo avverrà, tengo per ora alla formula dell' articolo preparato dal Governo, che conserva intanto l' ente autonomo, conserva la personalità giuridica delle istituzioni dotali. Conservati gli enti, decideremo in seguito, a momento opportuno, ciò che di essi sia da fare tanto per il capitale, quanto per le rendite. Non confisciamo ora a beneficio di un servizio pubblico ciò che è patrimonio ed essenza di una beneficenza speciale.

La questione dei dotalizi, ho detto e ripeto, non mi pare sia a trattare in questo momento. Noi domandiamo che si conservino gli enti, e su questo anche il senatore Sormani-Moretti è d' accordo; intesi su questo punto, rimane fuori dubbio che possiamo risparmiarci di discutere oggi sulla utilità della conservazione o della trasformazione delle Opere pie dotali.

Io a questo proposito non faccio che ripetere un concetto enunciato poco fa: a me basta il principio della trasformazione, come è scritto nella legge organica delle Opere pie, e riservo il giudizio sulla opportunità di ogni e qualunque trasformazione al giudice naturale, che è il giudice locale. Altrimenti faccio una legge rivoluzionaria, una legge d' ordine diverso che non ha più base nei criteri della legge 17 luglio 1890.

Per conseguenza io insisto per l' abbandono dell' emendamento dell' Ufficio centrale su questo punto del progetto; e mi riservo, se sarà il caso, di tornare sopra il sistema delle anticipazioni e dei rimborsi, che credo non prepari altro che un ammasso di crediti per chi avrà anticipato, senza probabilità di rimborsi effettivi per le difficoltà materiali dei comuni. Non basta dire che questa è funzione principalmente del comune. Intendiamoci: è funzione del comune il compiere il servizio di dettaglio nel raccogliere il ragazzo e collocarlo, ovvero è sua fun-

zione il pagare? Io sotto questo rapporto potrei spiegare anche delle teorie molto più larghe. Molte spese credo che con questo concetto si potrebbero mettere a carico dei comuni, ma non quando il comune non è padrone di aumentare le proprie risorse a piacer suo, in ragione degli oneri che gli addossiamo.

Il comune è limitato nella sua facoltà di attingere alla ricchezza pubblica; esso non può oltrepassare certi limiti, i quali diventano sempre più ristretti per una infinità di circostanze, anche per lo svolgimento della nostra legislazione finanziaria. E allora è inutile che seguiamo a fingerci dei comuni in grado di fare dei rimborsi, che in realtà non potranno assolutamente eseguire.

MANASSEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSEI. Per abbreviare la discussione non faccio altro che una dichiarazione, e cioè che, facendo mio l'art. 19 del testo ministeriale, lo proporrò alla votazione, anche quando l'Ufficio centrale non recedesse dal suo emendamento.

TOMMASINI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI, *dell'Ufficio centrale*. Io non avrei voluto prendere la parola su questo progetto di legge perchè era assai ben affidato all'eloquenza e alla dottrina dei miei colleghi, ma mi sento tratto per necessità di cose a fare una dichiarazione, che cioè l'Ufficio centrale non ha voluto insorgere qui come incidente a sopprimere il diritto dotale, come si è affermato da alcuni dei preopinanti; l'Ufficio centrale non è voluto insorgere ad alterare così profondamente, come pare dalla interpretazione che è stata data a questo emendamento, le condizioni del nostro diritto civile; non ha voluto tentare questa opera calamitosa e deplorabile che verrebbe giustamente lamentata dal Senato. Tutt'altro, noi non siamo stati mossi a far la proposta da una questione di massima che volevamo agitare, ma è invece l'esperienza di fatti verificatisi presso le stesse Congregazioni di carità che ci hanno indotto a farci eco dei loro imbarazzi e delle loro doglianze. Le congregazioni ci hanno spesso ripetuto: badate, la beneficenza si svolge in tal modo in Italia che c'è il superfluo che affluisce dove non è la necessità; e manca il necessario

dove i lamenti sono più stridenti, dove l'urgenza non ammette indugio, e dove pur manca il modo di soccorrere.

Mi son trovato io stesso parecchie volte a far presente alla Congregazione di carità la necessità di soccorrere prontamente madri legittime, prive di latte, che avevano bisogno di nutrire i loro bambini, l'urgenza di famiglie ove le madri cessavano di vivere e lasciavano una prole che bisognava mantenere in vita, e le Congregazioni di carità rispondevano: non abbiamo fondi perchè il capitolo di bilancio assegnato a questi servizi è tenuissimo; manca addirittura ogni sufficienza per sopperire a questi bisogni nelle proporzioni determinate da fatti ordinari; ed abbiamo invece esuberanza di doti che restano giacenti, che non vengono riscosse dalle concessionarie a cui la sorte concesse la dote ma non il marito... (*commenti*), e posso attestare che questo è stato risposto da più di una Congregazione di carità del nostro paese.

E allora gli stessi membri delle Congregazioni domandavano che si facesse una conversione di quei fondi, in guisa che la beneficenza servisse meglio alle necessità sociali, che essi per primi riconoscevano, ma a cui non potevano legittimamente sopperire.

Ora, la carità e la beneficenza e l'assistenza pubblica si vanno svolgendo con criteri diversi assai da quelli che si usavano nelle età che ci hanno preceduto.

In tempi non liberi la pubblica opinione si commuove meno di quei problemi sociali che non è chiamata a osservare, a trattare e a risolvere, e facilmente li abbandona a carico dell'autorità pubblica, che di tutto si vorrebbe responsabile.

In tempi non liberi la carità stessa assume certe forme singolari e tipiche di soccorso, da cui non sa nè può allontanarsi. Ma ai nostri tempi, le forme di beneficenza possono essere meglio vagliate, meglio concretate, meglio discusse. Ai nostri tempi la pubblica assistenza rischia di diventare una funzione che, come abbiamo sentito da parecchi dei nostri colleghi, si vorrebbe del tutto addossare allo Stato; e lo stesso capo del Governo ha dovuto or ora egli stesso difendersene. Ora, anzi che far luogo a questa beneficenza obbligatoria, che potrebbe esser parte del programma d'un socialismo sta-

tuale, ci sembra preferibile che la beneficenza spontanea rivolga tutto il suo vigore e tutte le sue forze a compiere un'opera provvida, l'opera che credo sia la più propria dei corpi conservatori dello Stato i quali conservano solo quando aiutano le tramutazioni delle istituzioni, non quando le impediscono. Perchè se c'è un atto che giustifica e rende credibile la vitalità delle istituzioni che si chiamano stabili, è quello per cui esse possono adattarsi alle condizioni mutate e assumere nuova forma, corrispondente alle nuove necessità che si rivelano. Un tempo pareva che al fondamento della vita di famiglia non si potesse meglio provvedere che assegnando una dote per chi voleva, con insufficiente corredo di mezzi, avventurarsi a correr l'alea del matrimonio. La dote era quello che allora poteva parere bastevole per costituire il primo nucleo di una fortuna domestica. Ma, mutate le condizioni della ricchezza pubblica, quelle doti ora non riescono che di soccorso irrisorio, smaltito assai prima che la famiglia non venga a luce...

SORMANI-MORETTI. Concentratele.

TOMMASINI, *dell'Ufficio centrale*. Ora si concentrano bensì in una stessa persona parecchie doti; e questo stesso concorso di fortuna, rispetto al costituire la scorta della famiglia incipiente, rimane del tutto senza effetto e si sperpera.

È seguito, dunque, che anche per le classi meno abbienti siasi determinato così lo stimolo della caccia alle doti, che purtroppo costituiva prima il pericolo maggiore nella combinazione de' matrimoni di famiglie nobili disagiate, dove alla ricerca, alla cura di una sposa degna, si sostituiva quella d'una sposa ricca, e la caccia alla dote era la maggior briga delle nozze. In questo dunque le classi distanti riuscirono a pareggiarsi e ravvicinarsi. Sussistono purtroppo la caccia alla dote e la caccia alle doti. Se non che, coloro che con una ricca dote restaurano la fortuna domestica, raggiungono il fine che si proposero; ma la povera gente, a cui col l'estrazione a sorte delle doti la fortuna sembra sorridere, quand'anche ne accumuli parecchie, mette insieme appena un così piccolo gruzzolo, che nelle prime settimane del matrimonio si sperpera; e il proposito dell'istitutore di giovare alla costituzione d'una famiglia legittima, nel maggior numero dei casi, vien frustrato a dirittura.

Ora accade di frequente che nelle Congrega-

zioni di carità ci siano doti concesse che non si esigono, perchè le ragazze a cui sono destinate non trovano mai il marito che sognarono, e viene il giorno in cui le Congregazioni di carità ed i comuni sono costretti a stabilire un termine di perenzione per le doti concesse e non esatte. Ma quelle somme intanto rimangono lì senza che nessuno ne goda, solo perchè sono state destinate ad uno scopo tassativo che non si raggiunge; mentre vi sono immediati scopi da raggiungere ai quali non pensò a provvedere la carità o non informata, o proclive solo a dilagare nelle consuete forme che trovava belle e fatte.

Ora la beneficenza pubblica assume invece quelle forme più proprie e corrispondenti che i mutati tempi domandano.

Provvedere al nutrimento della prole sembra ora essere opera più conducente ai fini della costituzione della famiglia, la quale è fatto naturale convalidato coi riti della legge. La dote non basta a far d'un atto legittimo un coniugio. Molti matrimoni, non contratti che per occasione di dote, finiscono in concubinato. Pare preferibile che, per causa della prole e dell'affetto, unioni, cominciate coll'essere un concubinato, finiscano in un matrimonio. E in ogni modo conviene ovviare ai danni dell'abbandono della famiglia, commesso da chi non ebbe idea esatta dei doveri e dei carichi del matrimonio, quando leggermente lo contrasse.

Del resto sia pure che il comune debba richiedere la trasformazione dei lasciti dotali per soccorrere a queste prime necessità dell'infanzia, se così vuole il Senato. Non si farà che tenere una via più lunga di quella che risolutamente viene proposta dall'Ufficio centrale; il quale non può prescindere dalla considerazione dei mezzi amplissimi che richiede l'applicazione della presente legge.

E vi sono già altri precedenti in cui si sono devoluti ad altro scopo i lasciti per dotazioni. Vi è il caso dell'ospedale di Palermo, per esempio. Perchè vogliamo ricusare a tutto il resto d'Italia quello stesso vantaggio che è stato concesso all'ospedale di Palermo e a tutta la Sicilia? E pertanto la nostra, come dissi, non è stata una questione di massima che si è voluta risolvere per incidente. Con la nostra proposta non si lede il fine per cui le dotazioni sono state stabilite, perchè noi miriamo a devolvere queste

dotazioni a vantaggio della vita di famiglia e dell'educazione della prole.

Noi non tentiamo di fare opera rivoluzionaria, noi anticipiamo soltanto la domanda dei comuni per la trasformazione dei dotalizi; e intendiamo con questa proposta di far opera molto più conservativa che non apparisca.

Senza di ciò, questa legge richiederebbe invano ai comuni e allo Stato per la sua applicazione mezzi ingenti, che nè gli uni nè l'altro potrebbero mettere per certo a disposizione del fine.

RATTAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RATTAZZI. Io ho chiesto la parola per rivolgere all'Ufficio centrale una preghiera, ed è di non insistere nella sua modificazione all'art. 19, quale è stato proposto dal Governo; e ove l'Ufficio centrale non creda di accettare la mia preghiera, la rivolgerò invece al Presidente del Consiglio perchè egli ritorni al suo primo progetto.

Ciascuno di noi non può non sentire un certo scrupolo nel passare così facilmente sopra alla volontà dei testatori. Sarà un errore, sarà stato bene, sarà stato male, sarà utile, non sarà utile quello che hanno fatto, ma è certo che quando un testatore ha istituito delle beneficenze a scopo dotale, noi che audiamo a sopprimerle, sia pure ad altro scopo ugualmente umanitario, facciamo cosa che non è perfettamente regolare.

Ad ogni modo, poichè siamo entrati con altre leggi nei principi della trasformazione, e lo scopo a cui ora si destinerebbero questi valori, non è tanto lontano da quello dello scopo dotale, poichè si tratta di provvedere all'infanzia abbandonata, accetto che in determinati casi anche la beneficenza a scopo dotale possa essere trasformata e questo è uno dei casi; però conserviamoci nei limiti stabiliti dal progetto di legge del Governo, il quale prescrive che « il comune potrà rivalersi delle dotazioni della spesa chiamando a concorrere proporzionalmente ed occorrendo, fino a completo esaurimento del loro reddito le istituzioni locali, anche se costituenti semplici oneri a carico di enti morali ».

Il comune potrà « cioè quando questo comune non ha altro modo di provvedere, o quando in questo comune non vi sono già isti-

tuzioni le quali provvedano a questi casi, allora è in facoltà del comune di rivalersi sui fondi destinati a scopo dotale ». Ma dove invece vi sono queste istituzioni, perchè imporre al comune assolutamente di distrarre quei fondi? Perchè voler noi, con questa legge, dichiarare che assolutamente non debbono più esistere queste dotazioni? Io non ne vedo proprio la ragione, inquantochè le istituzioni locali sono perfettamente morali, e sono state sempre rispettate, e se noi dovremmo sopprimerle o trasformarle, sarà solo quando ve ne sarà un'assoluta necessità, ma se si può provvedere egualmente allo scopo, cui si vuol provvedere con questa legge, trovo che faremmo molto male a sopprimerle in un modo così assoluto, come propone l'Ufficio centrale.

Perciò io prego l'Ufficio centrale a non insistere nella sua proposta. Se si è fatta un'eccezione per la Sicilia, è stato per un caso straordinario, ma poichè questo caso non si verifica per tutta Italia, non trovo ragione perchè si abbia con questa legge a stabilirlo; ed ove l'Ufficio centrale non accetti la mia proposta, io rinnovo la preghiera al Governo di riportare il suo progetto di legge, in quanto che il Presidente del Consiglio, egli stesso, ha fatto presente al Senato che con l'articolo proposto dall'Ufficio centrale potrebbero sorgere anche gravi dubbi nel modo di applicarne e d'interpretarne le disposizioni.

GUALA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUALA, *relatore*. È singolare, sono pochi mesi che il Governo proponeva ed il Senato approvava, approvava poi anche la Camera dei deputati, la trasformazione completa di tutte le Opere pie dotalizie in Sicilia. Nè è esatto il dire che allora concorressero circostanze speciali, imperocchè le circostanze speciali potevano esistere per l'ospedale di Palermo; ma nella legge che riguardava l'ospedale di Palermo s'inserì un articolo che fu esteso alla Sicilia tutta; ed allora nessuno insorse contro quella legge, nessuno domandò la parola.

Oggi s'incontrano grandi difficoltà per stabilire ed estendere a tutto il Regno ciò che già fu fatto per la Sicilia; questa è la verità. Voglio ora scagionarmi di un'accusa che mi fu fatta prima dall'onor. Sormani-Moretti e adesso dall'onor. Rattazzi, che cioè io disprezzi le di-

sposizioni testamentarie: è proprio il contrario. Questa è una questione tutta di opinione, ma io credo di essere perfettamente nel concetto dei testatori, della massima parte di quelli che hanno lasciate le Opere pie dotalizie, dicendo: trasformate quelle Opere pie: imperocchè il processo psicologico di chiunque si dispone a fare una disposizione testamentaria a favore della generalità, è un sentimento di amore, un sentimento di carità, ancora indeterminato. Questo sentimento per diventare fattivo ha bisogno poi di concretarsi in una forma precisa; e qui sorge la specificazione del fine. Quando noi trasformiamo un'Opera pia, della quale abbiamo oggi la convinzione, come ce la ho io, per le Opere pie dotalizie, che non serve più, che non corrisponde più, che non riproduce più l'intenzione primordiale del benefattore, e le diano un'altra destinazione che sia più produttiva di effetti, io credo di entrare nel concetto del testatore.

Dopo ciò, io abbandono ai miei colleghi quello che crederanno di risolvere sulla questione della trasformazione di queste Opere pie. Non entro nella disquisizione che mi pare un po' sottile, se questo per avventura, com'è stilato l'articolo qui, non dia luogo a dei dubbi nel caso, in cui in alcuni comuni non esistessero le circostanze che renderebbero legittima la trasformazione.

Questo fa supporre un caso che io veramente non credo che esista. Ma, ad ogni modo, non insisto. È inutile, in questa materia, e me lo sono sentito a dire, forse io sono un po' troppo radicale.

PRESIDENTE. Prego l'onor. senatore Guala di non esprimere la sua opinione soltanto, ma anche quella dell'Ufficio centrale.

BRUSA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSA, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale su questo punto non è diviso, è perfettamente concorde.

Permettano però i miei onorevoli colleghi che dica anche io una parola su questo argomento.

In fondo qui si tratta di due cose. Da un lato si fa una sostituzione che non muta punto la sostanza del progetto del Governo, poichè si limita soltanto ad una forma più spiccia e pronta di mettere a disposizione della pubblica assistenza le rendite dotalizie. La formula pre-

ferita del vostro Ufficio centrale dice infatti, che quando occorra di supplire alla deficienza dei beni del comune, il comune si avvale dei mezzi che gli vengono senz'altro forniti dalla fonte dotalizia. D'altro lato, poi, affinchè si evitino le lunghe procedure che altrimenti si dovrebbero seguire per metter mano su quelle rendite, si stabilisce la trasformazione di pieno diritto. Più in là non può dirsi che la formula della Commissione si spinga, producendo alterazioni negli ordini della beneficenza quali vigono nelle nostre leggi. Si badi al significato naturale delle parole con le quali comincia la seconda proposizione del capoverso che discutiamo, dove è chiaro che la trasformazione è stabilita *al solo effetto* di provvedere, col reddito delle istituzioni dotali, alla spesa sostenuta dal comune.

La grande differenza dunque è tutta in questo punto; mentre, secondo il progetto del Governo, si dovrebbe esaminare e decidere caso per caso, con le procedure ordinarie, la trasformazione da farsi a norma dei singoli bisogni. In altre parole, il testo dell'Ufficio centrale partendo dal concetto di una convenienza sicura e a ogni modo superiore a quella intesa in origine dai fondatori, destina d'un tratto quel reddito a servizio dell'assistenza dell'infanzia abbandonata, il cui carico non potrebbe sostenersi dal comune.

Mettiamoci sinceramente sul terreno della realtà, e tosto ci persuaderemo che agevolando così il conseguimento dell'alto fine cui con la presente legge s'intende, lungi dal turbare l'ordinamento della pubblica beneficenza, non si fa che conformarlo alle ragioni degli impellenti bisogni che le condizioni dei tempi nuovi hanno manifestamente creato.

Chechè si pensi di un tale modo di assicurare al fine della legge i mezzi necessari per tradurlo seriamente in atto, pare a me che non si possa da alcuno disconoscere, che dal momento che mezzi diversi, forse più idonei ma per ora problematici, non si esibiscono a noi, quello escogitato dal Governo e che la Commissione accettandolo non fa che rendere più praticamente agevole ed efficace, non possa incorrere nel biasimo del Senato.

Nel seno dell'Ufficio centrale (spiacemi di non veder presente il collega Beltrani-Scalia che fu uno dei più energici a sostenere queste ragioni) si disse, che se non si trova modo di raccogliere i mezzi per provvedere seriamente

al fine cui qui si mira, avverrebbe quello che uno dei revisori del presente disegno per la parte riguardante il diritto civile e membro della grande Commissione per gli studi della riforma del diritto privato, ebbe a me, che lo consultavo sull'argomento, a confessare con espressione molto significativa: si vuole andare a nozze con fichi secchi.

Con questo non intendo dire, che il Governo non avesse la convinzione della necessità di provvedere adeguatamente al bisogno; una insinuazione di questo genere non sarebbe rispettosa. Il Governo ebbe, fin dal principio, la visione delle difficoltà da superarsi e delle quali si udiva testè la riprova negli interessanti discorsi pronunziati dagli onorevoli Manassei, Cavasola e Sormani-Moretti. E, come si vede, ha fatto, esso pel primo, assegnamento sulle istituzioni dotali.

Ora, per essere chiari e sicuri a un tempo, convien riconoscere che la maggiore difficoltà nasce dal metodo che è parso inevitabile doversi adottare nelle condizioni in cui ci troviamo per creare e svolgere l'assistenza dei fanciulli abbandonati.

Dare per risolta in via incidentale la ponderosa e ardua questione delle trasformazioni dei redditi dotali, non pare metodo regolare e corretto; di qui le obiezioni che abbiamo udite. Ma queste, se avessero un valore assoluto per tutti i casi, e anche per il presente, nel quale non è ormai dubbio trattarsi di supplire ai mezzi finanziari altrimenti insufficienti, non farebbero ostacolo soltanto all'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, sibbene ancora al testo governativo.

Ora, poichè quest'ultimo si vuol preferito dagli onorevoli preopinanti che lo accettano, l'Ufficio centrale non ha altro da difendere fuorchè la trasformazione ch'esso stima dovere di *pien diritto* ritenersi fatta tutte le volte che dei redditi delle istituzioni dotali occorra di prevalersi.

Sulla convenienza e necessità di procedere a una tale trasformazione, il Senato ha udito i gravi argomenti addotti dai colleghi dell'Ufficio centrale, argomenti che dovrebbero avere molto peso per tutti coloro che, compresi della grandissima importanza sociale dell'assistenza dovuta ai fanciulli abbandonati, per trovare i mezzi all'uopo, fanno uno studio comparativo

dei benefici che i testatori potevano attendersi da generiche fondazioni dotali, con quelli ch'essi medesimi vorrebbero ora conseguire di fronte ai cresciuti e sempre crescenti pericoli cui trovansi esposta la moralità e la sicurezza pubblica insieme all'avvenire di cotesti poveri derelitti cui verrebbe meno la necessaria protezione se i mezzi della pubblica beneficenza non sovvenissero.

Certo, era meglio che la novità proposta dal Governo e svolta dall'Ufficio centrale col proporre che la trasformazione avvenga di pieno diritto, fosse venuta innanzi al Senato nella sua forma più ampia e aperta, quale materia d'importanza propria e indipendente, e degna quindi di un esame a parte senza ombra di preoccupazioni che apparissero estranee. Ma io domando agli onorevoli preopinanti, che io reputo maestri in questo delicatissimo argomento e che sono di me più avvezzi alle discussioni parlamentari, io domando loro, se e quando mai, la presente questione avrebbe probabilità di venire innanzi al Parlamento come questione principale, anzichè nella forma incidentale, in cui ci vediamo ora costretti a risolverla ai fini della presente legge. Per essere utile ad altre possibili leggi future, sì, ma non certo ai fini di questa legge, della quale pur si vuole, e voler si deve, la possibilità, la certezza dell'attuazione.

Se vogliamo fare cosa realmente seria, bisogna per forza, io credo, nella modesta mia convinzione, seguire quella via che fu tracciata dal testo governativo emendato dall'Ufficio centrale.

Abbiamo udito che non lieve è il patrimonio delle istituzioni dotali, circa sessanta milioni di lire; il reddito però non potrà toccare una cifra molto alta, se paragonata ai grandi bisogni che premono l'Amministrazione dell'assistenza pubblica ai fanciulli derelitti. Ma anche quella somma è molto preziosa per chi ha l'obbligo di provvedervi, e sarebbe altrimenti ridotto alle condizioni del mendico che si rivolge alla carità incerta e avventizia.

Non ho d'uopo io di ribadire l'accenno dell'onor. presidente del Consiglio al pericolo di avviarci al socialismo di Stato, sia pure comprendendo nello Stato le provincie e i comuni. Miglior partito, quando di altro non si possa disporre, è per fermo, a mio avviso, studiare

e adottare quella interpretazione della volontà dei fondatori di istituzioni dotali generiche, la quale risponda veramente alla mutata cagione dei tempi nuovi. Col nulla, o con mezzi estremamente inadeguati, non è serio, o signori, pensare alla pubblica assistenza.

Si parla volentieri di enti provvisti di patrimonio e di redditi; anche l'onor. Presidente del Consiglio vi faceva allusione nell'interpretare la disposizione che discutiamo. Ma quegli enti son rari, quei patrimoni, quei redditi sono piccola cosa, e però si comprende come la Commissione abbia risolutamente pensato di trasformare senz'altro le istituzioni dotali nella misura occorrente allo scopo.

Io vorrei pertanto che non si precipitasse con un giudizio informato soprattutto a ciò che è conseguenza del metodo al quale il Governo nel limite dei casi singoli, e l'Ufficio centrale a modo di principio generale, si sono indotti a inserire nella legge il cespite ottenuto dalla trasformazione delle fondazioni dotali. Io non vorrei che, per essere sorta incidentalmente la presente questione, il Senato avesse a sentirsi non abbastanza tranquillo ed illuminato per dare un voto favorevole. A me duole moltissimo il dissenso che ha testè manifestato l'onor. Rattazzi, perchè la sua autorevole parola suole, e meritamente, avere un'eco sicura negli animi nostri; e l'avrebbe pur ora nonostante che il Governo avesse usato all'Ufficio centrale la cortesia di accettare la discussione della legge nel testo modificato dallo stesso Ufficio. E vorrei pregare alla mia volta l'onorevole Rattazzi, che aveva pregato noi dell'Ufficio centrale di rinunciare alla nostra modificazione, di riflettere ancora un istante alla situazione in cui il progetto di legge ci vien messo dinanzi, e nella quale è giocoforza fare assegnamento sui dotalizi di carattere generico, doverosamente lasciando intatti gli altri. Concludendo, io sarò lieto se il Senato vorrà accogliere la proposta dell'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io vorrei pregare il Senato di fare un momento attenzione a due ordini di considerazioni, che bisogna aver presenti, prima di risolvere la questione che stiamo ora

discutendo. Dichiaro fin da ora che mi rimetterò completamente al Senato, ma tengo a che la questione sia messa nei suoi veri termini.

Anzitutto non vi è differenza tra la proposta dell'Ufficio centrale e quella del Ministero, in quanto al cercare dei mezzi per provvedere all'esecuzione di questa legge. Infatti il testo ministeriale dice che il comune potrà rivalersi della spesa, chiamando a concorrere personalmente, e occorrendo fino al completo esaurimento dei loro redditi, le istituzioni dotali. In altri termini, per quanto il comune abbia dovuto spendere per l'infanzia abbandonata, esso ha diritto di rivalersi sulle istituzioni dotali, anche esaurendone per intero la dotazione. La differenza tra le due proposte nasce in seguito.

L'Ufficio centrale dice: Non solamente propongo di trasformare o di sopprimere in tutto od in parte quell'istituzione dotale, che sia necessario per provvedere all'esecuzione di questa legge, ma propongo anche, che prendendo occasione dalla discussione di questa questione, noi disponessimo la soppressione di tutte le istituzioni dotali, trasformandole per altri fini. Quindi fra il progetto di legge della Commissione e quello del Ministero la differenza è questa: Ministero e Commissione sono di accordo nel ritenere che si debba provvedere all'infanzia abbandonata con la trasformazione delle Opere dotali, in quanto sia necessario farlo; la Commissione va poi al di là, e dice, che oltre a trasformare questa parte di istituzioni dotali, necessaria per provvedere all'esecuzione di questa legge, occorre, prendendo occasione da essa, di sopprimere tutte le Opere dotali.

Io poi mi permetto di richiamare l'Ufficio centrale ad una questione di interpretazione letterale, che potrebbe far nascere una controversia, ed è la seguente: L'articolo 19, nella prima parte, comune ai due progetti, dice che la « spesa del mantenimento di questi minorenni, è a carico delle istituzioni di beneficenza aventi scopo di soccorrere l'infanzia abbandonata », e poi soggiunge: « in mancanza delle rendite di dette istituzioni, deve provvedere il comune dove il fanciullo ha il suo domicilio di soccorso ».

La legge prevede il caso che in un comune vi siano istituzioni sufficienti a provvedere al mantenimento dell'infanzia abbandonata, nella

quale ipotesi, il comune non è chiamato a concorrere, essendovi obbligato soltanto quando manchino le istituzioni stesse.

Ma l'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale comincia così: « Il comune si rivarrà delle spese proporzionalmente », ecc. ecc. Ora è supponibile che un comune possa rivalersi di una spesa che non abbia fatto? Evidentemente no.

La parola « rivalersi » presuppone che colui il quale si rivale, abbia fatto la spesa col proprio danaro. Per conseguenza, in quei comuni nei quali esistono già istituzioni di beneficenza, che provvedono all'infanzia abbandonata, anche votando il testo dell'Ufficio centrale, non si dovrebbero sopprimere le istituzioni dotali, perchè la soppressione è collegata alla necessità per il comune di rivalersi delle spese, cui all'uopo è andato incontro, e quindi il comune non si può rivalere di una spesa che non ha fatto.

Aggiungo che se il comune ha dovuto sopportare una parte della spesa, ed il resto l'ha sopportata l'istituto che provvede all'infanzia abbandonata, il comune si dovrà rivalere, come dice l'articolo, ma unicamente di quel tanto che ha speso.

Io tengo a chiarire questo, perchè se si volesse far ciò che l'Ufficio centrale propone, e cioè abolire per intero, e dovunque, le istituzioni dotali, bisognerebbe cambiare il testo dell'articolo.

Credo che sarebbe utile chiarire questa disposizione, prima che il Senato l'approvi per evitare una serie di controversie, facilmente prevedibili.

Questa preghiera rivolgo all'Ufficio centrale, dichiarando fin da ora, che mi rimetto interamente alle sue deliberazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Scialoja.

SCIALOJA. Io sarò più governativo del Governo, il quale si rimette al Senato, lasciando libera ogni decisione. Io sono d'opinione che si debba ritornare al progetto ministeriale.

Ho domandato la parola mentre discorreva il presidente dell'Ufficio centrale per chiarire meglio il significato e le ragioni dell'emendamento dell'Ufficio stesso.

Egli diceva che era assolutamente necessario provvedere i mezzi per l'adempimento dell'alto dovere, a cui la legge è diretta. E siamo d'ac-

cordo; sarebbe ridicolo fare una legge per proclamare un nobile intento, senza fornire i mezzi pratici per conseguirlo.

Ma in questo, tanto il progetto ministeriale, quanto il progetto dell'Ufficio centrale sono perfettamente concordi, come ha dimostrato lucidissimamente, come sempre, il Presidente del Consiglio.

Là dove vi è necessità, se non provvedono gli appositi istituti, deve provvedere il comune; ed il comune si rivale verso le istituzioni dotali. Dunque alla necessità si risponde ugualmente, sia col progetto ministeriale, sia con quello dell'Ufficio centrale.

La divergenza incomincia nel punto dove cessa la necessità. Col progetto governativo, dove la necessità non vi sia, le istituzioni dotali rimangono quali or sono; secondo il progetto dell'Ufficio centrale, inteso in un certo senso (poichè il Presidente del Consiglio ha sollevato dei dubbi circa l'interpretazione di esso, dei quali parlerò fra breve) le istituzioni dotali sarebbero trasformate in qualunque caso, anche quando il comune non avesse bisogno dei loro fondi per il servizio dell'infanzia abbandonata.

Ora è nato il dubbio, perchè qualche parola dell'emendamento dell'Ufficio centrale potrebbe far credere che anche per esso la trasformazione non dovesse accadere se non quando il comune fosse nella necessità di rivalersi della spesa da lui sostenuta. Non credo tuttavia che questa sia la vera interpretazione dell'emendamento dell'Ufficio centrale. Ciò che può indurci a tale interpretazione è il presupposto che il comune debba rivalersi della spesa, e la frase « a tale effetto », che è inserita nell'emendamento, dove comincia la disposizione relativa alla trasformazione. Dunque, si potrebbe dire, la trasformazione è ordinata soltanto all'effetto di dare i fondi al comune che li abbia anticipati. Ma però immediatamente questi concetti sono contraddetti dalla frase « di pieno diritto » che si legge appresso. « Di pieno diritto » significa che l'effetto si produce senza bisogno di domanda alcuna del comune, perchè se vi è bisogno di domanda non si può dire che l'effetto ha luogo di pieno diritto.

In seguito si dice che la Congregazione di carità « ne terrà le rendite a disposizione del comune fino alla concorrenza della spesa necessaria al servizio di detta assistenza ». Dun-

que si suppone che la Congregazione di carità abbia amministrato essa queste istituzioni dotali, e che già ne abbia i fondi per tenerli a disposizione del comune. Se poi questi fondi non sono richiesti dal comune, il quale non ha anticipato le spese, si soggiunge nell'emendamento che la Congregazione di carità eroga « le somme non dovute al comune in altre forme di beneficenza a favore dell'infanzia, indicate nell'art. 55 », ecc. È quindi evidente che la trasformazione dell'Opera pia avviene anche se non vi sia la necessità, e che in ogni caso le rendite si spendono a scopi diversi da quelli dotali.

La differenza del progetto ministeriale da quello dell'Ufficio centrale è dunque radicale. L'Ufficio centrale ammette la trasformazione non solo nel caso di necessità, ma sempre; provvedendo all'impiego delle rendite degli istituti dotali a favore dell'infanzia abbandonata in caso di necessità, ma erogandole anche ad altri scopi quando quella necessità non sussiste.

La differenza gravissima non si giustifica colle ragioni espresse dall'Ufficio centrale, poiché alla necessità provvede anche il progetto governativo; onde io pregherei l'Ufficio stesso a non insistere nel suo emendamento. Esso è eccessivo per lo scopo cui la legge è diretta. Potrà discutersi la trasformazione delle Opere pie dotali, ma non è bene che sia inserita qui di straforo in un articolo relativo all'infanzia abbandonata.

Nè si parli qui dei precedenti relativi alla Sicilia. Le condizioni di una o di un'altra provincia possono giustificare una legge speciale; ma una legge in materia così delicata per tutta l'Italia conviene che sia fatta con tutta la ponderazione e dopo ampia discussione, avendo riguardo al collegamento di queste istituzioni con altre Opere pie di simile natura.

Trattiamo il punto che è necessario. Io sono disposto ad accettare il progetto governativo, perchè, quando non trova altrove i fondi, li va a cercare nei salvadanari, che i nostri antenati hanno costituito per la beneficenza, nelle Opere pie destinate a scopi affini; ma non voglio andar oltre, non sento l'opportunità di andare oltre, quando tratto unicamente questo argomento.

Io dunque concludo nello stesso senso del collega Rattazzi, pregando l'Ufficio centrale di

volere accettare il primitivo testo del progetto governativo.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Ho domandato la parola per esprimere brevissimamente il pensiero, che il concetto del Governo in questa dibattuta questione risponde ai fini della legge, senza attentare all'esistenza delle istituzioni dotali. Il concetto a me pare sia questo chiaro e preciso. Quando manchino appositi istituti e rendite per il servizio degli esposti provvede il comune, il quale può valersi delle rendite delle istituzioni dotali. Oggi il comune non ha altri mezzi, altre risorse per provvedere a questa speciale forma di beneficenza sociale per gli esposti e per l'infanzia abbandonata, si prevale delle rendite degli istituti dotali, domani cessa questo bisogno le rendite torneranno alla loro destinazione perchè l'istituto non venne soppresso.

In tal modo rimane giuridicamente sempre vivente la benefica disposizione del suo fondatore e rispettata la sua volontà, solo se ne distrae temporaneamente la rendita per un sentito supremo bisogno.

Mentre invece, secondo il concetto dell'Ufficio centrale, si impone la trasformazione assoluta di questi dotalizi, quindi sopprime definitivamente questi istituti dotali destinandone le rendite ad un altro scopo.

Signori senatori. Viviamo nella vita: è pericoloso il solo dubbio che da oggi a domani si trasformino le disposizioni dei nostri trapassati. Noi dobbiamo eccitare la beneficenza privata nelle diverse sue forme, che oggi provvede ad un bisogno e domani ad un altro; ma il giorno in cui penetra l'idea che le disposizioni dei benefici fondatori si possono trasformare, ritenete per certo che noi creiamo un ostacolo gravissimo a nuove disposizioni che, poco o molto sono sempre benefiche.

Signori senatori. Si dice: le istituzioni dotali, non sono più utili. Ho letto nella relazione che con i fondi dotali si ha un incitamento a contrarre matrimoni mentre vediamo l'emigrazione aumentare in proporzioni enormi, quindi nessuna utilità di questi istituti dotali. Il concetto sarebbe questo che togliendo le doti diminuiscono i matrimoni, e così diminuisce la popolazione. Ma se avete questi criteri, io dirò perchè vi occupate dei bambini esposti? Lascia-

moli morire e così diminuirà l'emigrazione. Io penso che questo non può essere il concetto dei valentuomini dell'Ufficio centrale. Gli istituti dotati sono utili. Bisogna vivere nei piccoli comuni per sapere che queste piccole dotazioni spesso sono un ben di Dio, quei sussidi non si spendono in bagordi, la fanciulla che va a nozze provvede alle più indispensabili masserizie, ai più urgenti bisogni, a raccogliere le prime pagliuzze del suo povero nido.

Quindi io esprimo francamente il mio pensiero: accetto il concetto ministeriale e lo accetto perchè in esso non trovo la soppressione o la trasformazione dell'ente, ma esso solo dispone che il comune può prevalersi delle rendite degli istituti dotati quando mancano altre risorse e cessa questa destinazione quando cessa il bisogno, e siccome è urgente provvedere a queste necessità, siccome questo bisogno è sentito, l'accetto di buon grado; ma al di là non voglio, non posso andare.

Queste cose ho detto, perchè proprio ho sentito il bisogno di dirle, per un impulso dell'animo.

PRESIDENTE. Siccome si tratta di una soppressione, leggerò la proposta del Governo senza l'aggiunta. Se il Senato l'approva, non si procederà oltre.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi sembrerebbe più opportuno che prima si votasse la proposta più ampia, salvo, se questa non fosse approvata, di ritornare alla più restrittiva.

PRESIDENTE. Io porrò prima di tutto ai voti l'articolo completo com'è stato letto, vale a dire con l'aggiunta dell'Ufficio centrale. Coloro i quali credessero di non approvarla, respingeranno l'articolo, e poi si voterà l'articolo com'è stato proposto dal Governo.

MANASSEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSEI. Io avevo già fatto mio il testo dell'articolo ministeriale, quante volte l'Ufficio centrale avesse conservato il suo, e perciò, sempre subordinatamente all'autorità del Presidente, mi sembrerebbe che si dovesse votare, come emendamento, l'aggiunta fatta dall'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non vorrei che si andasse incontro ad un grave inconveniente. Supponiamo che il Senato respinga l'articolo di legge proposto dal Ministero, che farebbe suo il senatore Manassei; con questo si verrebbe ad esprimere il concetto di non doversi procedere ad alcuna trasformazione. Ed allora, come si farebbe a mettere ai voti una trasformazione generale

Mi pare che la logica richieda che prima si voti se si voglia trasformare tutte le opere dotati, salvo poi, ove non sia accolta siffatta proposta, a votare la trasformazione parziale.

RATTAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RATTAZZI. Io vorrei che si votasse per divisione. La prima parte, nella quale il Ministero è d'accordo coll'Ufficio centrale, si voti prima, perchè è la parte fondamentale delle disposizioni; la seconda parte, laddove incomincia l'aggiunta dell'Ufficio centrale, si voterà dopo approvata la prima.

Poichè, ad esempio, io respingo l'articolo con l'aggiunta dell'Ufficio centrale, mentre nella prima parte siamo tutti d'accordo.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Io credo che sia necessario mettere ai voti interamente questa parte dell'articolo così come lo propone l'Ufficio centrale; perchè fin dalle prime parole non c'è concordia perfetta fra ciò che esso propone e quello che propone il Governo. Secondo la proposta dell'onor. nostro Presidente, col quale consente l'onor. Presidente del Consiglio, mi pare che si possa mettere ai voti quella parte dell'articolo come è proposto dall'Ufficio centrale, che è un emendamento del progetto di legge; e nel caso che questo articolo emendato non sia approvato, allora metteremo ai voti l'articolo ministeriale.

TOMMASINI, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TOMMASINI, *dell'Ufficio centrale*. Ho chiesto la parola per dichiarare che l'Ufficio centrale insiste per la votazione della sua proposta, non già per fare sterile prova di tenacità, ma per-

chè crede che questo solo conferisca i mezzi sufficienti a raggiungere i fini ai quali vuol mirare la legge. Questo solo volevamo dichiarare.

PRESIDENTE. Allora porrò ai voti l'aggiunta dell'Ufficio centrale, che, a termini del regolamento, dev'essere considerata come un emendamento, e quindi va posta ai voti prima dell'articolo.

L'emendamento è così concepito:

« Il comune si rivarrà della spesa proporzionalmente ed, occorrendo, fino a completo esaurimento del loro reddito, sulle istituzioni dotali anche se costituenti semplici oneri a carico di enti morali. A tale effetto le istituzioni dotali sono trasformate di pieno diritto a favore dell'infanzia abbandonata e concentrate nella Congregazione di carità, che ne terrà le rendite a disposizione del comune fino alla concorrenza della spesa necessaria al servizio di detta assistenza; erogando le somme non dovute al comune in altre forme di beneficenza a favore dell'infanzia, indicate nell'art. 55, lettere *b, c, d* della legge 17 luglio 1870, n. 6972, e nell'art. 6, lett. *c*, della legge 18 luglio 1904, n. 390. Sono esenti da contributo le istituzioni dotali a favore di determinate famiglie a meno che queste siano estinte o sia esaurito il grado di parentela indicato dal fondatore. Le controversie relative a tale riparto sono decise con provvedimento definitivo dalla Commissione provinciale di beneficenza ».

Coloro i quali approvano questo emendamento favoriscano di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento non è approvato).

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 19 del testo ministeriale.

Lo leggo:

Art. 19.

La spesa del mantenimento di detti minorenni fino all'età di anni 12 se maschi e di 14 se femmine, è a carico delle istituzioni di beneficenza, aventi scopo di soccorrere l'infanzia abbandonata, esistenti nel comune ove il fanciullo ha il suo domicilio di soccorso, comprese le Opere pie elemosiniere di cui all'art. 6, lettera *c*, della legge 18 luglio 1904, n. 390, per la terza parte

delle rendite che sono obbligate ad erogare a tale scopo.

In mancanza delle rendite di dette istituzioni, deve provvedere il comune dove il fanciullo ha il suo domicilio di soccorso.

Il comune potrà rivalersi della spesa chiamando a concorrere proporzionalmente ed occorrendo fino a completo esaurimento del loro reddito, le istituzioni dotali anche se costituenti semplici oneri a carico di enti morali. Sono esenti da contributo le istituzioni dotali a favore di determinate famiglie a meno che queste siano estinte o sia esaurito il grado di parentela indicato dal fondatore. Le controversie relative a tale riparto sono decise con provvedimento definitivo dalla Commissione provinciale di beneficenza.

Resta ferma la facoltà del Ministero dell'interno di avvalersi, nei casi in cui sarà necessario, delle disposizioni del Regio decreto 19 novembre 1889, n. 6535, e della legge 22 luglio 1897, n. 334, per il ricovero dei fanciulli che si trovassero nelle condizioni in detto decreto determinate.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Spesa addizionale per la sistemazione generale del fabbricato detto Malapaga ad uso di caserma principale delle guardie di finanza in Genova:

Senatori votanti	80
Favorevoli	70
Contrari	10

Il Senato approva.

Proclamo poi il risultato della votazione per la nomina:

di un commissario nella Commissione per i trattati internazionali:

Senatori votanti	81
Maggioranza	41

Il senatore Vacchelli	ebbe voti	42
» De Sonnaz	»	16
» Malvano	»	12
» Sormani-Moretti	»	3
Voti nulli o dispersi		3
Schede bianche		7

Eletto il senatore Vacchelli;

di un commissario nella Commissione per la Biblioteca:

Senatori votanti	81
Maggioranza	41

Il senatore Tommasini	ebbe voti	71
» D'Ancona	»	2
» Bettoni	»	1
» Cerruti V.	»	1
Schede bianche		6

Eletto il senatore Tommasini;

di due commissari nella Commissione delle petizioni:

Senatori votanti	80
Maggioranza	41

Il senatore Tassi	ebbe voti	48
» Parpaglia	»	41
» Ponti	»	28
» Carafa d'Andria	»	25
Voti nulli o dispersi		6
Schede bianche		4

Eletti i senatori Tassi e Parpaglia;

di un commissario nella Commissione di finanze:

Senatori votanti	80
Maggioranza	41

Il senatore Guala	ebbe voti	71
» Bettoni	»	2
Voti nulli o dispersi		2
Schede bianche		5

Eletto il senatore Guala.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. votazione per la nomina:

a) di un Commissario di sorveglianza al Debito pubblico;

b) di un Consigliere di amministrazione del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma;

c) di tre Commissari alla Cassa di depositi e prestiti;

d) di tre Commissari di vigilanza all'amministrazione del Fondo per il culto.

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata (N. 537 - *seguito*).

La seduta è tolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 15 dicembre 1907 (ore 11)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.